



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Fascicolo 17.8.7/2022/ZPA/14022

SETTORE II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale

AL SINDACO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

SETTORE EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AMBIENTE - COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: suap.ap@pec.it

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
P.E.C.: ata.ascolipiceno@emarche.it

REGIONE MARCHE
SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE
P.E.C.: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it
SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
P.E.C.: regione.marche.valutazamb@emarche.it
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam.avsd@emarche.it

ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: areavasta5.asur@emarche.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

MISE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DI ANCONA
P.E.C.: dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
Macro Area Territorio Nord-Est - Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche
P.E.C.: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
P.E.C.: gransassolagapark@pec.it

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
P.E.C.: comuneappignanodeltronto@pec.it

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
P.E.C.: servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it

PICENAMBIENTE SPA
P.E.C.: picenambiente@pcert.it

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico.
PICENAMBIENTE SPA. Comune di Ascoli Piceno. “**ISTANZA DI RIESAME AIA CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA’ RELLUCE**”.
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 05/07/2022 e del 20/09/2022.

Atteso che con proprio **Prot. N.18339 del 29/08/2022**, è stata indetta la conferenza di servizi, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **13/09/2022**, inerente il procedimento in oggetto, sospesa e aggiornata al **20/09/2022**.

Si trasmette il verbale della conferenza di servizi del 13/09/2022 e 20/09/2022.

Si informa altresì che:

- gli elaborati trasmessi dalla PICENAMBIENTE SPA, e gli atti del procedimento, sono consultabili sul sito web della Provincia: https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_143_672_1.html;
- il responsabile del procedimento PAUR ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Gianni Giantomassi (tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:

**Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it**

GG/gg

Il Segretario Generale con funzioni di
Dirigente del Settore
Dott. FRANCO CARIDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Fascicolo 17.8.7/2022/ZPA/14022

SETTORE II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico.
PICENAMBIENTE SPA. Comune di Ascoli Piceno. “*ISTANZA DI RIESAME AIA CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA’ RELUCE*”.
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 13/09/2022 e del 20/09/2022.

Premesso che:

- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.160 (REG. GEN.) del 01/02/2013** è stata rilasciata alla SECIT SPA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'installazione “*POLO IMPIANTISTICO RELUCE*”, sito in località Reluce nel Comune di Ascoli Piceno (AP);
- la predetta AIA è stata volturata alla PICENAMBIENTE SPA con Determinazione N.1126 (REG. GEN.) del 26/07/2017 e Determinazione N.277 (REG. GEN.) del 28/02/2020;
- il polo impiantistico è costituito da due installazioni distinte: TMB e *IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ)*;
- ARPAM con **Prot. N.21655 del 02/07/2021** (rif. Prot. Prov. N.13364 del 02/07/2021) ha, tra l'altro, rappresentato:
“Considerato l'art. 272-bis, introdotto nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. a partire dal 19/12/2017 ed inerente alla tutela dell'aria in relazione alle emissioni odorogene;
Considerato che con Decisione n°1147/2018 la Comunità Europea ha emanato le BATC riguardanti le installazioni che trattano rifiuti e che, ai sensi dell'art. 29-octies, presso l'installazione Picenambiente SpA deve essere disposto il riesame dell'AIA entro la data del 22/08/2022;
Fermo restando quanto di competenza del Comune di Ascoli Piceno per gli aspetti igienico sanitari e dell'Autorità Competente al rilascio dell'AIA per le disposizioni di cui agli artt. 29-sexies, 29-quater ed art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene adeguata l'anticipazione del riesame dell'AIA n° 160/2013 e ss.mm.ii., al fine di poter introdurre nelle tecniche di gestione dell'impianto le BATC approvate con la Decisione n°1147/2018 ed ancora non implementate, nonché di poter effettuare la verifica dell'applicazione dei principi di cui all'art.272-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”;
- con **Prot. N.14790 del 27/07/2021** è stata pertanto invitata la PICENAMBIENTE SPA a trasmettere allo scrivente Settore ai sensi dell'art.29-octies, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., apposita istanza di riesame dell'AIA allegando la documentazione tecnica aggiornata in considerazione dell'applicazione delle predette BATC e dell'art.272-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sono state presentate due istanze di riesame distinte, per gli impianti TMB e CDQ, in considerazione dell'evoluzione funzionale ed impiantistica prevista dal Piano d'Ambito adottato dall'ATA RIFIUTI – AT05 Ascoli Piceno con **DELIBERAZIONE N.13** del 12/10/2021, come richiamato da ultimo nella comunicazione della stessa ATA di **Prot. N.41 del 22/01/2022** (rif. Prot. Prov. N.1874 del 31/01/2022);
- la PICENAMBIENTE SPA il **23/01/2022** (rif. Prot. Prov. N.1300 del 24/01/2022) ha trasmesso istanza ai sensi dell'art.27-bis, comma 1, del D.Lgs 152/2006 per il progetto “*ISTANZA DI RIESAME EX ART.29-OCTIES AIA N.160/2013 CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA’ RELUCE*”;
- con **Prot. N.2299 del 02/02/2022** è stato chiesto agli enti competenti di trasmettere allo scrivente Settore ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., entro il 05/03/2022, le richieste di “completamento istanza” di rispettiva competenza;
- nei termini previsti dall'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è pervenuta la richiesta del MISE – DIVISIONE XI ISPETTORATO TERRITORIALE MARCHE ED UMBRIA di **Prot. N.25935 del 21/02/2022** (rif. Prot. Prov. N.3876 del 22/02/2022);
- la PICENAMBIENTE SPA il **19/04/2022** (rif. Prot. Prov. N.8130 del 19/04/2022) ha trasmesso gli elaborati a completamento dell'istanza, richiesti con proprio **Prot. N.5788 del 17/03/2022** ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con **Prot. Prot. N.9646 del 04/05/2022** è stata effettuata la comunicazione prevista ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con avviso di **Prot. N.13018 del 15/06/2022** è stata indetta per il **05/07/2022** la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la PICENAMBIENTE SPA il **06/08/2022** (rif. Prot. Prov. N.17309 del 08/08/2022) ha trasmesso gli elaborati richiesti nella conferenza di servizi del 05/07/2022 (**Prot. N.15017 del 07/07/2022**);

- con **Prot. N.18339 del 29/08/2022** è stata indetta per il **13/09/2022** la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la PICENAMBIENTE SPA il **14/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19445 del 14/09/2022) ha trasmesso gli elaborati richiesti dal MISE con Prot. N.117337 del 01/09/2022 (rif. Prot. Prov. N.18729 del 02/09/2022);
- con **Prot. N.19461 del 14/09/2022** sono state comunicate le modalità di partecipazione alla seduta del **20/09/2022**.

Richiamato che:

- il procedimento per il rilascio del “**Provvedimento autorizzatorio unico**” (PAUR) è disciplinato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della LR 11/2019;
- la predetta istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprende la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art.29-nones dello stesso D.Lgs 152/2006;
- per il procedimento di VIA, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il progetto in premessa la competenza è della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell'art.3 e dell'art.6 della LR 11/2019 in quanto lo stesso progetto è compreso nell'allegato B2 (punto 7, lett.o) della stessa LR 11/2019;
- sul sito web della Provincia è stato pubblicato ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'avviso di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs 152/2006 per la durata di trenta giorni (**dal 05/05/2022 al 04/06/2022**);
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico e dei comuni interessati.

Dato atto che:

- l'art.29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al comma 3 stabilisce che “*Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione*” (...);
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 del 10/08/2018 (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 17/08/2018;
- la Regione Marche con Prot. N.679877 del 01/06/2022 (rif. Prot. Prov. N.11962 del 01/06/2022) ha confermato la necessità di concludere il riesame per l'installazione in oggetto nei tempi previsti dal predetto art.29-octies.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la presente conferenza di servizi si deve concludere entro il 02/11/2022 (tenuto conto della sospensione per l'acquisizione delle integrazioni).

Richiamato che la conferenza di servizi del 05/07/2022 (**Prot. N.15017 del 07/07/2022**) si è conclusa con la seguente richiesta di integrazioni:

- 1 Elenco elaborati aggiornati
- 2 Documentazione richiesta dal MISE con Prot. N.30477 del 22/04/2022 (rif. Prot. Prov. N.8773 del 26/04/2022)
- 3 Certificazione sistema di gestione ambientale vigente
- 4 Elaborati tecnici inerenti il Permesso di costruire richiesti dal Comune di Ascoli Piceno indicati nell'Allegato 1 al Regolamento edilizio comunale
- 5 Elaborati, previsti dalle procedura comunali, per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico
- 6 Valutazione previsionale di impatto acustico
- 7 Studio redatto secondo il “*Format di supporto screening di Valutazione di incidenza*”, allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1661 del 30/12/2020
- 8 Valutazione di impatto atmosferico
- 9 Studio di impatto ambientale (VIA.01) aggiornato
- 10 Elaborato “VIA.03 Stato di applicazione delle BAT” (Rev.Gen2022)
- 11 Relazione tecnica illustrativa (ET.01), e relativi elaborati grafici, aggiornata
- 12 Relazione tecnica AIA (AIA.01), e relativi elaborati grafici, aggiornata
- 13 *Piano di gestione operativa* aggiornato
- 14 *Piano di emergenza interno* aggiornato
- 15 *Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni*
- 16 *Piano di monitoraggio e controllo* aggiornato
- 17 *Piano di gestione degli odori*
- 18 *Quadro economico* aggiornato
- 19 Cronoprogramma (ET.04) aggiornato con l'indicazione della durata del fermo impianto e delle soluzioni gestionali adottate nelle singole fasi.

Alla conferenza di servizi del **13/09/2022**, iniziata alle ore 10:00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Gianni Giantomassi | Provincia Settore Tutela Ambientale | |
| Giulia Mariani | Provincia Settore Tutela Ambientale | |
| Daniela De Micheli | Provincia Settore Tutela Ambientale | |
| Giampaolo Di Sante | ARPAM (fino alle 12:30) | Dirigente |
| Maritza Mirti | ARPAM | |
| Sara Moreschini | Comune di Appignano del Tronto | Sindaco |
| Antonella D'Angelo | Comune di Appignano del Tronto | Responsabile area tecnica |
| Leonardo Collina | PICENAMBIENTE SPA | Amministratore delegato |
| Sergio Ciampolillo | PICENAMBIENTE SPA | Consulente |
| Andrea Sciarra | PICENAMBIENTE SPA | Consulente |
| Matteo Antonelli | Ascoli Servizi Comunali S.r.l. | Amministratore |

Non sono intervenuti, invitati con l'avviso di **Prot. N.18339 del 29/08/2022**:

- ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
- ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
- ASUR MARCHE AREA VASTA 5
- REGIONE MARCHE SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE
- REGIONE MARCHE SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
- REGIONE MARCHE SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
- MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
- MISE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DI ANCONA
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Prot. N.9541 del 30/08/2022** (rif. Prot. Prov. N.18482 del 30/08/2022) del COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
- **Prot. N.117337 del 01/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.18729 del 02/09/2022) del MISE
- **Prot. N.28161 del 12/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19261 del 13/09/2022) dell'ARPAM

Si procede all'esame delle integrazioni presentate.

1 Elenco elaborati aggiornati

E' stato fornito l'elaborato:

Elenco elaborati generale (EE.00_REV.1)

2 Documentazione richiesta dal MISE con Prot. N.30477 del 22/04/2022 (rif. Prot. Prov. N.8773 del 26/04/2022)

Sono stati forniti gli elaborati:

| | |
|--------------------|---|
| MI.01_Ago.2022_cdq | 1.0 - Istanza linee elettriche |
| MI.02_Ago.2022_cdq | 1.2 - Dichiarazione sostitutiva condutture metalliche |
| MI.03_Ago.2022_cdq | 2.1.1 – Dichiarazione impegno LE |
| MI.04_Ago.2022_cdq | 2.1.2 – Dichiarazione interferenze linee TLC |
| MI.05_Ago.2022_cdq | 2.1.3 – Dichiarazione sostitutiva marca da bollo |
| MI.06_Ago.2022_cdq | 2.1.5 – Versamento oneri istruttori |
| MI.07_Ago.2022_cdq | 2.6 – Dichiarazione sostitutiva utilizzo energia da fonti rinnovabili |
| MI.08_Ago.2022_cdq | 3.2 – Dichiarazione pantouflagge |
| MI.09_Ago.2022_cdq | 3.4 – Documento di identità |
| MI.10_Ago.2022_cdq | 3.1 – Stralcio mappa catastale |
| MI.11_Ago.2022_cdq | Impianto elettrico – Distribuzione MT-BT Linee dorsali principali |
| MI.12_Ago.2022_cdq | Impianto elettrico - Distribuzione MT-BT Cabina consegna e cabina MT-BT |
| MI.13_Ago.2022_cdq | Impianto luce – FM Disposizione componenti |
| MI.14_Ago.2022_cdq | Illuminazione esterna Disposizione componenti |
| MI.15_Ago.2022_cdq | Quadri elettrici - Schemi unifilari - Carpenterie |
| MI.16_Ago.2022_cdq | Impianto fotovoltaico - Disposizione componenti |
| MI.17_Ago.2022_cdq | Relazione di progetto elettrico |
| MI.18_Ago.2022_cdq | Valutazione protezione scariche atmosferiche |

Il MISE con **Prot. N.1172337 del 01/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.18729 del 02/09/2022) ha comunicato che *"per improrogabili impegni istituzionali già fissati questo Ispettorato non potrà partecipare alla riunione di Conferenza di servizi fissata per il giorno 05/07/2022"*, precisando poi la necessità di ulteriore documentazione integrativa.

Ciampolillo anticipa che è stata predisposta la documentazione richiesta dal MISE, che sarà trasmessa in giornata.

Si ravvisa la necessità di rinviare al 20/09/2022 la conferenza di servizi odierna per consentire al MISE di partecipare e fornire il parere di competenza.

Il collegamento per la partecipazione alla seduta del 20/09/2022 sarà comunicato dallo scrivente Settore.

3 Certificazione sistema di gestione ambientale vigente

E' stato allegato il certificato ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015
Il certificato è valido dal 30/01/2020 fino al 30/01/2023.

Si rinvia alla seduta del 20/09/2022 la valutazione in merito agli elaborati richiesti dal Comune di Ascoli Piceno:
Elaborati tecnici inerenti il Permesso di costruire indicati nell'allegato 1 al Regolamento edilizio comunale;
Elaborati, previsti dalle procedure comunali, per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

6 Valutazione previsionale di impatto acustico

E' stata presentata la "Valutazione di impatto acustico" (VIA.06_Ago.2022_cdq) a firma dell'ing. Sergio Agostini.

L'ARPAM ha espresso il parere favorevole di **Prot. N.28161 del 12/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19261 del 13/09/2022) precisando per la "componente rumore":

"Rumore in fase di cantiere: Per quanto riguarda la fase di realizzazione dell'opera il rumore generato durante le lavorazioni dovrà rispettare tutti i limiti previsti dalla L. n.447/95 e successivi decreti attuativi, fatta salva la possibilità di ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge (art. 6, comma 1 lettera h) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed art. 16 della Legge Regionale delle Marche n. 28/2001).

Rumore in fase di esercizio: La valutazione di impatto acustico previsionale redatta dal TCA Dott. Sergio Agostini, ha fatto rilevare che:

- I massimi livelli di rumore emessi ed immessi nel periodo di riferimento diurno e notturno di funzionamento delle attività in progetto, nell'ambiente circostante durante il funzionamento dei macchinari e degli impianti esistenti saranno non superiori ai limiti massimi consentiti nella zona.
- Anche il criterio differenziale per i ricettori più vicini sarà rispettato."

Si richiama che nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq) al paragrafo 4.7 "Clima acustico" sono riportati i punti di campionamento e i parametri da analizzare e frequenze delle misure.

7 Studio redatto secondo il "Format di supporto screening di Valutazione di incidenza", allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1661 del 30/12/2020 di adozione delle nuove Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza.

Sono stati presentati i seguenti elaborati:

| | |
|---------------------|--|
| VIN.01_Ago.2022_cdq | Screening di valutazione d'incidenza ambientale |
| VIN.02_Ago.2022_cdq | Planimetria generale e individuazione degli interventi |
| VIN.03_Ago.2022_cdq | Layout funzionale |
| VIN.04_Ago.2022_cdq | Inquadramento territoriale |
| VIN.05_Ago.2022_cdq | Inquadramento urbanistico PRG ed estratto di mappa catastale |
| VIN.06_Ago.2022_cdq | Carta dei vincoli Piano provinciale gestione rifiuti |
| VIN.07_Ago.2022_cdq | Carta dei vincoli PPAR |
| VIN.08_Ago.2022_cdq | Carta dei vincoli Piano assetto idrogeologico fiume Tronto |
| VIN.09_Ago.2022_cdq | Carta dei vincoli tavole PRG |
| VIN.10_Ago.2022_cdq | Studio di impatto Ambientale |

Si richiama che nell'ambito della Valutazione di incidenza Ambientale, prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale strategica del Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani – ATO 5 conclusasi con il Parere motivato positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni espresso dalla Provincia - Settore IV con Determinazione N.1007 del 10/08/2022.

L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA con Prot. N.5041 del 26/05/2022 ha espresso parere favorevole alla relazione di screening della valutazione d'incidenza contenuta nel Rapporto Ambientale del Piano d'Ambito Gestione dei Rifiuti Urbani (ATO 5 Ascoli Piceno) "a condizione di sottoporre preventivamente i singoli impianti a specifici studi di valutazione di incidenza (basati su modelli predittivi e studi pregressi, condotti in ambienti e per impianti paragonabili, inerenti il decadimento dei potenziali effetti negativi previsti, in relazione al progressivo allontanamento degli impianti stessi), che permettano di escludere potenziali incidenze negative su specie ed habitat di interesse comunitario e sulla coerenza complessiva della Rete Natura 2000".

Nella conferenza di servizi del 05/07/2022 è stato chiesto alla ditta di presentare la necessaria documentazione di settore in adempimento della soprarichiamata condizione, recepita nel parere dello scrivente settore espresso ai sensi del comma 1 del paragrafo 5.4 "Coordinamento per la Valutazione di incidenza che interessano più siti Natura 2000, siti gestiti da più enti e siti adiacenti" delle nuove Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza approvate con Deliberazione di Giunta n.1661 del 30/12/2020, e delle nuove Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con Deliberazione di Giunta n.1647 del 23/12/2019. Detta prescrizione è stata poi recepita nel parere finale motivato positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni espresso

dalla Provincia - Settore IV con Determinazione N.1007 del 10/08/2022 per il Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani – ATO 5.

Precisato che la Provincia di Ascoli Piceno è stata individuata dalla Regione Marche (come esplicitato nel Decreto n.120 del 21/11/2008 del Dirigente della P.F. Aree Protette trasmesso con nota di Prot. n.586933 del 30/08/2016 acquisita agli atti con Prot. n.26154 del 30/08/2016) come Ente gestore dei siti:

- IT5340002 "Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone";
- IT5340003-IT5340021 "Monte dell'Ascensione";
- IT5340004 "Montagna dei Fiori".

Considerato che l'impianto in oggetto non si colloca in queste aree e che la distanza dai loro confini è tale da far ritenere inesistenti eventuali incidenze con gli ambienti naturali, la flora e la fauna protetta, si esprime, per quanto di competenza della Provincia, ai sensi del punto 6.3 delle nuove Linee Guida regionali per la Valutazione di incidenza di cui alla DGR n.1661 del 30 dicembre 2020, parere di valutazione di screening positiva.

Si resta in attesa del collegamento di un rappresentante dell'Ente Parco NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA per acquisire il parere di competenza.

8 Valutazione di impatto atmosferico

E' stato presentato lo "Studio impatto atmosferico" (VIA.04_Ago.2022_cdq), richiesto da ARPAM nell'ambito della conferenza di servizi del 05/07/2022.

Per la predetta valutazione è stato utilizzato il pacchetto modellistico tridimensionale ARIA Impact 3D che accoppia il modello meteorologico diagnostico Swift per la ricostruzione dei campi meteo 3D e il modello lagrangiano a particelle SPRAY per il calcolo della dispersione degli inquinanti in atmosfera. Sono stati utilizzati dati meteorologici tridimensionali ottenuti con il modello WRF. Per effettuare un'analisi di rappresentatività locale dei dati WRF, è stato effettuato un confronto con la rosa dei venti climatologica SCIA realizzata mediante i dati misurati presso la stazione di Maltignano dal Centro Operativo Agrometeo Regione Marche ASSAM.

Le simulazioni sono state condotte per un anno e per tre diverse configurazioni emissive, ovvero lo stato attuale, in corso (Realizzazione di tutte le opere) e post-operam (Abbancamento su I lotto Vasca 7 e Gestione nuovi impianti TMB, CDQ e anaerobico).

A complemento delle simulazioni è stata realizzata una caratterizzazione della qualità dell'aria locale "ante-operam" mediante tecniche di "data fusion" che integrano le concentrazioni atmosferiche calcolate con un modello euleriano fotochimico (dataset modellistico tridimensionale già disponibile) con le misure dalle stazioni della rete regionale di rilevamento in continuo.

Dalle conclusioni del predetto Studio (VIA.04_Ago.2022_cdq):

"Nell'ambito di uno Studio di Impatto Ambientale relativo all'ampliamento del polo di ecogestione dei rifiuti sito in località Reluce ad Ascoli Piceno con la realizzazione della nuova vasca 7, del nuovo impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti e dell'adeguamento degli impianti TMB e CDQ preesistenti, il presente elaborato ha caratterizzato lo studio di impatto atmosferico di 3 fasi rappresentative delle varie attività previste (Attuale, Realizzazione e Gestione) utilizzando un modello di dispersione tridimensionale del tipo lagrangiano a particelle.

In accordo con i valori legislativi di riferimento definiti in Italia sono state calcolate le statistiche di concentrazione specifiche per ogni specie simulata, in ogni punto del dominio di analisi e in particolare in corrispondenza dei ricettori sensibili indicati dal committente.

Il confronto con i limiti di normativa considerati non mostra alcun superamento sui punti recettori anche se sono presenti impatti significativi intorno all'impianto nello scenario emissivo di Gestione per il contributo delle nuove sorgenti (in primis i biofiltrri) nella configurazione di progetto.

Si ricorda che il contributo delle sorgenti fisse (impianto di trattamento meccanico-biologico e compostaggio) è stato comunque determinato considerando per cautela i valori di concentrazione emissive autorizzate (limiti AIA) con durata di funzionamento autorizzata (costante per tutte le ore dell'anno o 12 ore al giorno per 365 giorni all'anno).

H₂S e ammoniaca mostrano comportamenti analoghi dovuti al contributo delle sorgenti fisse già nell'assetto attuale/autorizzato a cui poi si somma il contributo delle nuove sorgenti, con superamenti significativi del limite considerato solo in corrispondenza del sito in esame e rapida decrescita delle concentrazioni tale da non far registrare alcun superamento in corrispondenza dei ricettori.

Per quanto riguarda gli odori, negli scenari Attuale e di Realizzazione non si manifestano particolari criticità, con valori del 98 percentile delle concentrazioni orarie di picco che si mantengono su tutti i ricettori al di sotto del limite di 4 ouE/m³. Nello scenario di Gestione si manifesta un allargamento dell'area di impatto che coinvolge il ricettore R1, posto ad una distanza inferiore a 500 m rispetto all'impianto, su valori leggermente superiori a 4 ouE/m³. Per tutti gli altri ricettori si hanno valori inferiori a 3 ouE/m³ per il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco sull'anno.

Se si considera che la situazione attuale dell'impianto è rispecchiata nei livelli di fondo ambientale calcolati sulla base delle misure della rete di monitoraggio, è stato possibile quantificare l'impatto reale dell'opera sommando il differenziale di impatto alle concentrazioni di background ove disponibili. Il contributo dell'impianto sulle polveri non influisce in modo consistente sulla qualità dell'aria del dominio considerato nello scenario di Realizzazione, in quanto gli incrementi più consistenti calcolati sono al massimo di 1.9 o 3.6 ug/m³ per il PM10 (differenziali di media annuale e 90.4 percentile della media giornaliera) rispetto ad un fondo rispettivamente di 20 e 30 ug/m³. I massimi incrementi sono invece molto più consistenti considerando lo scenario di Gestione, con valori massimi di 123 ug/m³ per la media annuale e di 220 ug/m³ per il 90.4 percentile delle medie giornaliere, localizzati comunque all'interno del perimetro dell'impianto.

Per l'NO₂ i differenziali massimi di impatto per le medie annuali e i percentili delle medie orarie sono per lo scenario più critico di Realizzazione rispettivamente pari a 3.9 e 99 ug/m³ di NOx (differenziali di media annuale e 99.8 percentile della media oraria) rispetto ad un fondo di circa 21 e 80 ug/m³ di NO₂. In questo scenario, limitato nel tempo per sua natura, per gli ossidi di azoto emerge il contributo dei mezzi di lavoro coinvolti nelle attività di cantiere relativi ai nuovi impianti. Si precisa che a favore di sicurezza è stata analizzata la peggior configurazione in termini di produzione di inquinanti (fasi di sbancamento e scavo) come costanti per tutto l'anno di simulazione anche se avranno una durata limitata a qualche mese. Tali fasi studiate nella simulazione non hanno mostrato problematiche in termini di qualità dell'aria e tossicità delle sostanze presso i recettori per nessuno dei parametri considerati.

Quanto l'impatto in condizioni di esercizio reale possa avvicinarsi a quello massimo qui ottenuto potrà essere verificato in sede di monitoraggio post-operam.

Si precisa che nella Studio impatto atmosferico in argomento (VIA.04_Ago.2022_cdq) i recettori presi in considerazione sono:

- R1 – Ama Aquilone.
- R2 – Ristorante il Poggio
- R3 – Contrada Cese
- R4 – Contrada Valle San Martino
- R5 – Casa sparsa
- R6 – Casa sparsa
- R7 – Casa sparsa
- R8 – Casa sparsa
- R9 – Casa sparsa

Si evidenzia in particolare che per il Polo di Relluce ad oggi:

- sono in esercizio gli impianti di TMB e Compostaggio;
- sono stati autorizzati ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (e non ancora realizzati):
 - Impianto trattamento anaerobico (PAUR Determinazione Dirigenziale N.149 del 04/02/2022)
 - Discarica "Vasca 7" (PAUR Determinazione Dirigenziale N.545 del 28/04/2022)

Si evidenzia che rispetto allo stato di fatto del polo tecnologico (TMB e CDQ) l'adeguamento alle BAT comporta un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente. Tale "miglioramento" non emerge nettamente dallo studio presentato.

Lo studio tiene conto del contributo derivante dalla "Vasca 7" e dall'impianto di trattamento anaerobico, già stimato nel corso delle istruttorie dei rispettivi procedimenti autorizzativi, nella fase di Gestione e non in quella Attuale. Questa considerazione pertanto non consente di apprezzare gli effetti ambientali migliorativi dovuti al *revamping* degli attuali impianti TMB e CDQ.

L'ARPAM ha espresso il parere favorevole di **Prot. N.28161 del 12/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19261 del 13/09/2022), giova riportare le conclusioni dello stesso in merito ai "risultati delle emissioni":

- *I risultati ottenuti dalle simulazioni sono, per gli inquinanti NO₂ e CO, rientranti nei limiti imposti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria ambiente e la loro pressione sui valori di fondo del sito non supera il 5% del valore limite ai recettori presi come riferimento (limiti previsti all'allegato XI del D.Lgs. 155/2010).*
- *I parametri H₂S, NH₃ non hanno limiti normativi per la qualità dell'aria, tuttavia il documento di riferimento "WHO Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition, 2000" fissa valori guida di 150 µg/m³ per l'H₂S e di 270 µg/m³ per l'NH₃. Per entrambi i parametri i valori di ricaduta hanno fatto rilevare incrementi inferiori al 5% del valore di riferimento in tutti i recettori analizzati.*
- *Particolato fine (PM10): In relazione alla media annuale i valori di fondo risultano inferiori alla soglia di valutazione inferiore di cui all'allegato II del D.Lgs. 155/2010 e le pressioni esercitate dall'impianto risultano inferiori al 5% del limite di legge. Tuttavia, in relazione alle medie orarie, confrontate con il 90,4 percentile, risulta un valore di fondo superiore alla soglia di valutazione inferiore di cui all'allegato II del Decreto in parola su tutti i recettori presi in considerazione, ed un incremento dovuto alle pressioni dell'impianto, che sul recettore R1 (recettore più prossimo all'impianto) supera il valore del 5% del limite di legge e dello stesso valore di fondo.*

In questo secondo criterio di valutazione, i riferimenti normativi possono essere rappresentati dalla DGRM 1600/2004, dove nell'allegato tecnico propone una soglia del 5% per nuovi impatti su contesti con scarsi margini di ricettività ambientale. Tuttavia, l'impianto è esistente e sottoposto a revamping dei cicli tecnologici che lo caratterizzano. Le modifiche proposte dalla ditta sono migliorative rispetto all'attuale situazione degli impianti. Dalla stima delle ricadute (Elaborato Studio impatto atmosferico – VIA.04_rev.1 – Data Ago.2022) risulta che le pressioni esercitate dal progetto sui recettori da R1 ad R9 non porta ad incrementi del numero dei superamenti del limite di legge. Considerato che il progetto prevede la riduzione del traffico veicolare interno in quanto la lavorazione dei rifiuti avviene all'interno dello stesso capannone, considerato che le modifiche impiantistiche proposte sono volte ad eliminare le emissioni diffuse dell'intero ciclo di lavorazione, e quindi portano ad un miglioramento della qualità dell'aria rispetto alla situazione attuale, si propongono le seguenti azioni di mitigazione al fine di consentire il superamento della pressione esercitata dall'impianto al recettore R1: Riduzione del limite emissivo delle polveri da 5 a 2 mg/Nm³.

- Sostanze odorigene: nel documento di riferimento utilizzato (DGR 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 della Regione Lombardia), viene indicato, per nuove attività o modifiche di impianti in aree agricole o industriali, un valore di 4 OUE/m³ come aumento della concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile a distanza di 500 metri dal confine aziendale. In considerazione dell'unico recettore presente ad una distanza di circa 280 metri del confine, sono state effettuate le seguenti valutazioni:
 - nella fase di gestione, che include il contributo degli impianti TMB e CDQ, l'impatto è più esteso e include nella linea relativa a 4 OUE/m³ il recettore R1.
 - per gli altri recettori, i valori sono inferiori a 1 OUE/m³ fatta eccezione per il recettore R5, dove la concentrazione odorigena arriva a circa 2 OUE/m³.
- Non sono disponibili riferimenti a livello regionale per le condizioni di accettabilità delle emissioni odorigene, si prendono in considerazione le Linee Guida SNPA, approvate con Delibera n° 38/2018, nelle quali sono valutati limiti di concentrazioni odorigene in funzione delle normative regionali disponibili. Per tali normative valori di concentrazione inferiori a 1 UO/m³, rappresentano un impatto trascurabile. Per gli altri valori viene valutata l'applicazione delle BAT e la presenza di zone residenziali e recettori sensibili, al fine di stabilire l'accettabilità della ricaduta e l'implementazione dei rispettivi monitoraggi.
- Valutazione delle sostanze organiche volatili (SOV e NMVOC): i valori critici sono presenti nella zona interna e nei pressi dell'impianto. Per quanto riguarda la presenza di composti organici non metanici, i risultati ottenuti nella simulazione non superano il valore di 0,52 µg/m³.

9 Studio di impatto ambientale (VIA.01) aggiornato.

Sono stati forniti i seguenti elaborati:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VIA.01_Ago.2022_cdq | Studio impatto ambientale |
| VIA.02_Ago.2022_cdq | Sintesi non tecnica |
| VIA.03_Ago.2022_cdq | Stato applicazione delle BAT |
| VIA.04_Ago.2022_cdq | Studio impatto atmosferico |
| VIA.05_Ago.2022_cdq | Piano di monitoraggio ambientale |
| VIA.06_Ago.2022_cdq | Valutazione impatto acustico |

L'ARPAM ha espresso il parere favorevole di **Prot. N.28161 del 12/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19261 del 13/09/2022) con le seguenti conclusioni:

Sulla base di quanto sopra esplicitato, si esprimono valutazioni favorevoli in merito al procedimento ai sensi dell'art.27- bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del progetto presentato dall'impresa Picenambiente S.p.A. per il progetto di Revamping "Istanza di riesame AIA con intervento di revamping tecnologico dell'impianto di compostaggio aerobico (CDQ) in località Relluce", in Località Relluce nel Comune di Ascoli Piceno, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni ambientali seguenti:

- 1) I valori di riferimento relativi alle polveri PM10 sono sovrapponibili con i valori di fondo ambientale, e pertanto idonei a rilevare eventuali impatti; allo stesso modo i parametri UOE/m³. I valori di controllo del parametro NH₃ devono essere ridotti a 20 µg/m³ ed i valori dell'H₂S a 10 µg/m³, in coerenza con i valori delle ricadute, stimati nella tabella n°38 dell'Elaborato di valutazione degli impatti atmosferici.

La prescrizione 1 è riferibile alla Tabella 16 "Parametri e frequenze emissioni diffuse" del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10).

Giantomassi precisa che attualmente i valori soglia a monte e a valle sono per l'NH₃ 100 µg/m³ e per l'H₂S di 25 µg/m³. ARPAM chiede la riduzione dei suddetti valori a 20 µg/m³ (NH₃) e a 10 µg/m³ (H₂S). Collina chiede chiarimenti sui limiti prescritti da ARPAM, ossia se tali limiti possano essere rispettati dall'impianto e se esiste un limite normativo per i suddetti parametri.

Ciampolillo chiarisce che dalle simulazioni effettuate nello studio previsionale sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera la presenza di questi parametri è risultata effettivamente più bassa rispetto ai valori di monitoraggio proposti.

Giantomassi precisa che non esiste un limite normativo ma trattasi di valori soglia per l'attivazione delle procedure contenute al punto 4.6.3 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10).

Antonelli propone un monitoraggio della qualità dell'aria nel primo anno di esercizio dell'impianto per definire dei valori soglia per i parametri NH₃ e H₂S congrui e rispondenti a dati reali.

Moreschini concorda pienamente con le prescrizioni dell'ARPAM, ritiene che i valori soglia prescritti siano cautelativi per le popolazioni residenti limitrofe, considera più che corretto quanto disposto dall'ARPAM; evidenzia inoltre che la problematica dei cattivi odori esiste e che il Comune di Appignano del Tronto continua a segnalare alle Autorità competenti tale criticità, conclude il suo intervento dichiarando di non essere assolutamente d'accordo sul rinvio della prescrizione dell'ARPAM.

Giantomassi precisa che la Provincia ha condiviso l'approccio metodologico dell'ARPAM e anche la soluzione progettuale proposta dalla PICENAMBIENTE. Come evidenziato anche da ARPAM la realizzazione del progetto proposto comporterà un miglioramento della situazione attuale.

Ribadisce che i valori indicati da ARPAM sono valori soglia per l'attivazione delle procedure del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10). Sottolinea che la competenza all'approvazione del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) è della Provincia, con il supporto tecnico dell'ARPAM. Chiede ai tecnici dell'ARPAM di sintetizzare le proprie valutazioni.

Di Sante precisa che i valori prescritti sono stati stabiliti sulla base della stima delle ricadute degli inquinanti sui recettori presi in considerazione, ottenute dalle simulazioni condotte (isoconcentrazioni). Tenuto conto che i monitoraggi per i suddetti parametri hanno cadenza trimestrale, valori superiori per i parametri di che trattasi, avrebbero comportato una attivazione tardiva delle procedure correttive previste. Conclude precisando che i valori prescritti sono in linea con gli standard previsti per la VIA, più rappresentativi rispetto a 100 µg/m³ per l'NH₃ e 25 µg/m³ per l'H₂S.

Collina eccepisce la prescrizione dell'ARPAM che considera piuttosto gravosa ai fini della gestione dell'impianto.

Giantomassi rappresenta che la tabella 16 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) deve essere aggiornata come richiesto da ARPAM.

2) *In relazione al monitoraggio in continuo dei parametri H₂S ed NH₃ devono essere rispettati i valori soglia ed i corrispondenti livelli di quantificazione di cui alla Tabella n°17 dell'Elaborato "AIA.10".*

Il *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) costituirà parte integrante e sostanziale del quadro prescrittivo dell'AIA.

3) *Gli analizzatori in continuo per i parametri H₂S e NH₃ nei punti individuati devono essere soggetti a manutenzione e controllo con frequenza almeno annuale, al fine di garantire il massimo livello di qualità del dato.*

Sarà prescritto il rispetto delle procedure di taratura e manutenzione previste dal costruttore/fornitore.

4) *L'impianto deve essere dotato di una centralina meteoclimatica per il monitoraggio dei seguenti parametri: velocità e direzione dei venti; temperatura; pressione; precipitazioni atmosferiche, al fine di acquisire i dati utili alla valutazione della diffusione di eventuali sostanze inquinanti.*

Si richiama che è già presente presso il polo di discarica una centralina meteoclimatica della Ascoli Servizi Comunali.

La stessa consente il monitoraggio dei parametri indicati da ARPAM.

Collina precisa che l'area e l'impianto di progetto sono di proprietà della ASCOLI SERVIZI COMUNALI. Lo stesso ipotizza che l'AIA dovrà essere volturata alla stessa ASCOLI SERVIZI COMUNALI.

Giantomassi precisa che allo stato attuale del procedimento il gestore dell'impianto è la PICENAMBIENTE SPA, pertanto auspica che per quanto sopra la ASCOLI SERVIZI COMUNALI consenta alla PICENAMBIENTE SPA l'utilizzo dei dati della centralina meteoclimatica.

Antonelli dichiara che non ci sono problemi per l'utilizzo della centralina e dei predetti dati da parte della ASCOLI SERVIZI COMUNALI.

Giantomassi ricorda che pertanto deve essere aggiornato il *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) con la descrizione delle procedure di manutenzione e taratura, delle modalità di raccolta, conservazione e condivisione dati (da ASCOLI SERVIZI COMUNALI a PICENAMBIENTE) della centralina meteoclimatica.

D'Angelo chiede se è possibile rendere accessibili sul web i dati meteoclimatici della stessa centralina.

Giantomassi condivide e rappresenta che la Provincia si attiverà in tal senso, al di fuori del procedimento in corso.

5) *Considerato che il progetto prevede la riduzione del traffico veicolare interno in quanto la lavorazione dei rifiuti avviene all'interno dello stesso capannone, considerato che le modifiche impiantistiche proposte sono volte ad eliminare le emissioni diffuse dell'intero ciclo di lavorazione, e quindi portano ad un miglioramento della qualità dell'aria rispetto alla situazione attuale, si propongono le seguenti azioni di mitigazione al fine di consentire la riduzione della pressione*

esercitata per il parametro PM10 al recettore R1: Riduzione del limite emissivo delle polveri da 5 a 2 mg/Nm³.

Si chiederà di modificare di conseguenza la tabella 11 “Controllo emissioni convogliate” del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10).

6) *Durante la fase di cantiere la movimentazione dei materiali polverulenti deve essere svolta adottando misure di mitigazione costituite da impianti di nebulizzazione.*

Saranno introdotte del quadro prescrittivo specifiche prescrizioni per le “Fasi di cantiere” con specifico riferimento al paragrafo 7.4.4 dello Studio di impatto ambientale (VIA.01_rev.1_Ago.2022_cdq)

7) *Durante la fase di cantiere devono essere garantite le misure di mitigazione previste nel SIA al punto 7.4.4, sia per l’ambiente idrico, che per le emissioni in atmosfera, per i rifiuti ed il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito.*

Saranno introdotte del quadro prescrittivo specifiche prescrizione per la “Fase di cantiere” con specifico riferimento al paragrafo 7.4.4 dello Studio di impatto ambientale (VIA.01_rev.1_Ago.2022_cdq).

10 Elaborato “VIA.03 Stato di applicazione delle BAT” aggiornato

Sono stati presentati gli elaborati richiesti:

| | |
|---------------------|---|
| VIA.03_Ago.2022_cdq | Stato applicazione delle BAT |
| AIA.07_Ago.2022_cdq | Piano di gestione operativa |
| AIA.08_Ago.2022_cdq | Piano di emergenza |
| AIA.09_Ago.2022_cdq | Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni |
| AIA.10_Ago.2022_cdq | Piano di monitoraggio e controllo |
| AIA.11_Ago.2022_cdq | Piano di gestione degli odori |

Di seguito si esamina nel dettaglio l’applicazione delle “conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti” (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 del 10/08/2018).

BAT 1

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti (...).

Gestore:

Dichiara la conformità alla BAT 1 (da I a IX).

Per le BAT 1 da X a XV rimanda alle BAT successive.

Il sistema di gestione richiesto è contenuto negli elaborati:

- *Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq)*
- *Piano di emergenza (AIA.08_Ago.2022_cdq)*
- *Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (AIA.09_Ago.2022_cdq)*
- *Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq)*
- *Piano di gestione degli odori (AIA.11_Ago.2022_cdq)*

BAT 2

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell’impianto, la BAT consiste nell’utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito (...).

Gestore:

Dichiara la conformità alla BAT precisando che per

- il punto a): “Sui rifiuti organici saranno attuate campagne merceologiche per ogni conferitore”
- il punto b): “Per i rifiuti organici saranno previste accettazioni in pesa e controllo merceologico periodico”
- il punto c): “Tutti i rifiuti gestiti saranno tracciati mediante strumenti e procedure interne”.

Le procedure richieste sono riconducibili al *Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq)*

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 2 (Pag.10):

“All’interno del Piano di Gestione Operativa (Elaborato “Piano di Gestione Operativa – AIA.07 data Ago.2022”) sono state razionalizzate le procedure di pre-accettazione, accettazione e caratterizzazione dei rifiuti (BAT 2) tale da garantire la tracciabilità, la qualità del prodotto in uscita nonché il rispetto dei criteri di selezione e miscelazione, in conformità alla BAT di settore in parola.

In conformità alla BAT n° 2 dovrà essere razionalizzata l’intera procedura alla quale sono sottoposti i rifiuti, per ciascun lotto, compresi i parametri di processo e la verifica degli standard previsti per l’ACM. I dati dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione per almeno 3 anni”.

Deve essere implementato di conseguenza il *Piano di gestione operativa (AIA.07)*

BAT 3

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell’istituire e mantenere, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti (...)

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT precisando che, con riferimento ai punti della BAT:

- i) *“Tutte le emissioni convogliate saranno monitorate”*
- ii) *“Le acque meteoriche di dilavamento che insistono nelle aree impermeabilizzate sono collettate per mezzo di una rete fognaria interna e convogliate in un sistema di trattamento delle acque*

prima pioggia. Le acque di seconda pioggia sono inviate ad un invaso di invarianza idraulica e da qui scaricate sul Fosso limitrofo all'impianto”.

iii) “Tutti gli scarichi gassosi saranno oggetto di monitoraggio. La BAT risulta conformemente applicata laddove risulta applicabile”.

Si evidenzia che non è presente un impianto di trattamento delle acque di processo.

Le informazioni richieste sono contenute negli elaborati di progetto e sintetizzate nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq).

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 3 (Pag.10) lett.a:

“Per il ciclo di lavorazione dei rifiuti per la produzione di compost di qualità, la ditta ha implementato un Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo – AIA.10 data Ago.2022) dei flussi di acque reflue e delle emissioni in atmosfera (BAT 3): a) i reflui che si originano subiscono un trattamento adeguato a consentire il riutilizzo all'interno dell'impianto senza dar luogo alla formazione di scarichi idrici” (...).

BAT 4

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. (...)

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT precisando che, con riferimento ai punti della BAT:

- “I rifiuti conferiti vengono stoccati in apposita fossa di scarico prima di essere avviati al trattamento”;*
- “Tutti i rifiuti in ingresso sono rifiuti non pericolosi, solo alcuni rifiuti prodotti sono pericolosi e si riferiscono solo alla manutenzione dei mezzi e attrezzature interni. Essi sono gestiti in maniera conforme alla normativa (contenitori idonei e bacini di contenimento). La BAT risulta conformemente applicata laddove risulta applicabile.”*

Le procedure richieste sono riconducibili al *Piano di gestione operativa* (AIA.07_Ago.2022_cdq), in particolare paragrafo 6 “Tempi e ciclo di lavorazione” e paragrafo 7 “Ricezione e scarico rifiuti”

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 4 (Pag.10) lett.a:

“Il piano di gestione operativa riassume le modalità di gestione delle attività che possono presentare delle criticità ambientali: a) Il deposito dei rifiuti, al fine di ridurre il rischio di inquinamento delle matrici ambientali, avviene nella fossa di scarico dedicata, prima dell'inizio della fase di trattamento (BAT 4). Questa procedura riduce il rischio di emissioni di sostanze odorigene e fuoriuscita di eventuali percolati”

BAT 5

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.

Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi: (...).

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT precisando che:

- “Le operazioni principali di movimentazione saranno effettuate con mezzi opportuni. Gli operatori saranno in possesso delle necessarie idoneità per i mezzi che devono condurre”.*
- “Tutte le movimentazioni saranno autorizzate e registrate in pesa o valutate internamente al ciclo di produzione e trattamento”.*
- “Nel Piano delle Emergenze saranno analizzate le procedure da attuare per prevenire, rilevare e limitare le fuoruscite”.*

Le procedure richieste sono riconducibili al *Piano di gestione operativa* (AIA.07_Ago.2022_cdq) e al *Piano di emergenza* (AIA.08_Ago.2022_cdq).

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 4 (Pag.10) lett.b:

“Il piano di gestione operativa riassume le modalità di gestione delle attività che possono presentare delle criticità ambientali: (...) b) Sia la movimentazione che il trasporto dei rifiuti vengono effettuati con mezzi idonei, opportunamente registrati, con gli accorgimenti necessari per evitare le fuoruscite, riportate nel Piano delle emergenze (BAT 5)”

BAT 6

Monitoraggio delle emissioni in acqua (parametri)

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT precisando che:

L'unico punto di scarico è rappresentato dal convogliamento delle acque di seconda pioggia e acque di prima pioggia trattate presso il Fosso della Meta. Non vi sono acque reflue industriali che scaricano su corpo idrico superficiale.

Le “acque di prima pioggia” sono sottoposte alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali ai sensi dell'art.42, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).

I punti di controllo devono essere previsti:

- all'uscita dell'impianto di trattamento (S1A);
- sul pozzetto scolmatore delle acque di seconda pioggia (S1B).

Le informazioni richieste sono contenute nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq), paragrafi 4.3 (S1), 4.4 (S2) e 4.5 (S3).

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 3 (Pag.10) lett.b:

"Per il ciclo di lavorazione dei rifiuti per la produzione di compost di qualità, la ditta ha implementato un Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo – AIA.10 data Ago.2022) dei flussi di acque reflue e delle emissioni in atmosfera (BAT 3): (...) b) le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne impermeabilizzate (acque di prima pioggia) vengono intercettate, raccolte in un sistema di trattamento costituito da una vasca di decantazione e convogliate nelle acque superficiali del fosso limitrofo denominato fosso della Metà. Il piano di monitoraggio e controllo descrive le modalità, la frequenza e i parametri di controllo (BAT 6 e BAT 7) dello scarico industriale delle suddette acque di prima pioggia, ai sensi delle NTA al PTA Regione Marche (DAALR n. 145/2010) (...)"

BAT 7

Monitoraggio delle emissioni in acqua (frequenze)

Gestore: L'unico punto di scarico è rappresentato dal convogliamento delle acque di seconda pioggia e acque di prima pioggia trattate presso il Fosso della Meta.

Non ci sono scarichi in acque superficiali riconducibili all'attività di recupero dei rifiuti in argomento. L'attività di recupero dell'installazione avviene al chiuso, la BAT 7 non trova applicazione per la gestione delle acque meteoriche dell'installazione.

BAT 8

Monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT per i seguenti parametri (previsti per il "trattamento biologico"):

- H₂S: (Nessuna norma EN disponibile), collegato alla BAT 34
- NH₃: (Nessuna norma EN disponibile), collegato alla BAT 34
- Concentrazione degli odori: EN 13725, collegato alla BAT 34

Tuttavia nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq) inserisce anche i seguenti parametri previsti dalla BAT 8 per il trattamento "meccanico biologico" dei rifiuti:

- "polveri" (EN 13284-1), collegato alla BAT 34
- "TVOC" (EN 12619), collegato alla BAT 34

Le informazioni richieste sono contenute nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq), al paragrafo 4.1 ("Emissioni in atmosfera convogliate") e alla tabella 11 che si riporta di seguito per comodità di esposizione:

Tabella 11 - Controlli emissioni convogliate

| N. emissione | Origine | Modalità di controllo | Frequenza | Parametro di campionamento e limiti | Metodica di riferimento |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| E1c | Biofiltro fossa di scarico e pretrattamenti | Discontinuo | Quadrimestrale | NH3: 5 mg/Nmc | M.U. 632:84 EPA CTM 027/97 |
| | | | | H2S: 2.5 mg/Nmc | M.U. 634:84 |
| | | | | Odore: 200 OUe/mc | UNI EN 13725:2004 |
| | | | | TVOC: 40 mg/Nmc | UNI EN 12619:2013 |
| | | | | Polveri: 5 mg/Nmc | UNI EN 13284-1:2017 |
| E2c | Biofiltro maturazione | Discontinuo | Quadrimestrale | NH3: 5 mg/Nmc | M.U. 632:84 EPA CTM 027/97 |
| | | | | H2S: 2.5 mg/Nmc | M.U. 634:84 |
| | | | | Odore: 200 OUe/mc | UNI EN 13725:2004 |
| | | | | TVOC: 40 mg/Nmc | UNI EN 12619:2013 |
| | | | | polveri: 5 mg/nmc | UNI EN 13284-1:2017 |

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 3 (Pag.10) lett.d:

"Per il ciclo di lavorazione dei rifiuti per la produzione di compost di qualità, la ditta ha implementato un Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo – AIA.10 data Ago.2022) dei flussi di acque reflue e delle emissioni in atmosfera (BAT 3): (...) d) le emissioni in atmosfera (BAT 8) sono sottoposte a controllo periodico indicato nel PMC; i valori limite di concentrazione riportati, risultano in linea con quanto previsto dalla parte seconda e parte quinta al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fatta eccezione per il parametro H₂S, per il quale è riportato un valore di concentrazione in emissione pari a 5 mg/Nm³. Ai sensi di quanto previsto all'art. 29-sexies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. gli inquinanti relativi al punto di emissione E1c ed E2c devono essere uniformati ai dettami della DGR 3913/94, che per il parametro H₂S, rientrante nella Tabella "C", Classe II alla parte II dell'allegato 1 alla parte Quinta del Decreto in parola equivale a 2,5 mg/Nm³. Dovrà pertanto essere aggiornato il PMC e gli elaborati ad esso connessi."

La tabella 11 del *Piano di Monitoraggio* (AIA.10) prevede già, per entrambi i punti di emissione, il limite di 2,5 mg/Nm³ per l'H₂S.

Giantomassi evidenzia che nelle note della BAT 8 viene esplicitato:

- per H₂S e NH₃: "in alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori" (nota 4 alla BAT 8);
- per "Concentrazione degli odori": "il monitoraggio di NH₃ e H₂S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori" (nota 5 alla BAT 8).

Si evidenzia altresì che la BAT 8, prevede per i parametri indicati in tabella 11, una frequenza minima di monitoraggio semestrale, pertanto la frequenza quadrimestrale proposta è in linea con la stessa BAT.

Giantomassi: chiede un approfondimento ad ARPAM in merito al limite proposto per le polveri, per il quale nelle valutazioni sulla VIA è stata chiesta la riduzione da 5 a 2 mg/Nm³.

Di Sante: precisa che "nella VIA era la misura di mitigazione che poteva venire incontro a quella criticità, che era emersa dall'applicazione del modello in funzione del recettore R1, è una riduzione non dovuta alla normativa di settore, ma dovuta ad una criticità rilevata sull'impatto ambientale di questa tipologia di impianto. A premessa di questo valore abbiamo un input come descritto nell'elaborato sulle ricadute atmosferiche che condiziona il dato che viene spalmato sui recettori presenti nei paraggi dell'impianto, in quanto abbiamo delle portate di emissione estremamente elevate coerenti con la necessità di mantenere in depressione tutti gli immobili. E' positivo che vengano utilizzati questi volumi di aspirazione, ma si generano delle portate emissive enormi. Il valore proposto di 2 mg/Nm³ per le polveri è a tutela dei recettori, è una risposta alla criticità rilevata nella fase di VIA".

Giantomassi: nel PMC sarà richiesto l'inserimento di un paragrafo specifico per la fase transitoria, dal rilascio della modifica dell'AIA fino alla messa in esercizio dei punti di emissione E1c e E2c, con i limiti e le prescrizioni previsti dall'attuale PMC.

I limiti indicati in tabella 11, ridotti come chiesto da ARPAM, decorrono dalla messa in esercizio dei punti di emissione E1c e E2c.

Giantomassi chiede il contributo di ARPAM in merito all'applicazione delle note 4 e 5 della BAT 8 ossia che la concentrazione degli odori possa essere utilmente sostituita dal monitoraggio dei parametri NH₃ e H₂S.

Di Sante: "la norma concede questa possibilità, per cui si può sovrapporre il monitoraggio dei due parametri NH₃ e soprattutto dell'H₂S, che sono i due traccianti principali per quanto riguarda il problema odorigeno, con la misura delle unità odorimetriche con il metodo 13725, ritiene che sostanzialmente è una scelta che il gestore può adottare".

Giantomassi: si prescrive pertanto il monitoraggio di NH₃ e H₂S.

Di Sante: "la proposta che ha fatto il gestore, accettando anche un valore che prende effetti dalla VIA, è ottimale, per cui nella valutazione si dà un parere favorevole a tutti e 5 i parametri, il discorso delle unità odorimetriche è strettamente collegato alle problematiche riscontrate.

L'H₂S e l'NH₃ sono sostanzialmente legati a quei parametri inclusi nel PMC, entrambi sono importanti, monitorati con cadenza quadrimestrale, ci aiutano ad arricchire i parametri messi nel PMC nei punti di verifica delle ricadute stimate in fase di VIA, che siano corrette. Il quadro proposto dal gestore è ideale. In merito alla sostituzione del monitoraggio delle unità odorimetriche con quello di H₂S e l'NH₃, la norma lo consente, lasciando la possibilità di valutare la nota che accompagna la tabella della BAT 8, che per l'impianto è cogente. Se vengono mantenuti gli standard minimi o l'uno o l'altro l'applicazione della BAT si può considerare conforme."

BAT 9 Non è applicabile per la tipologia di impianto in oggetto, in quanto la BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calori, pertanto.

BAT 10

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT precisando che: *Il monitoraggio degli odori sarà effettuato secondo quanto previsto nella norma EN 13725 "Olfattometria dinamica"*

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq), paragrafo 4.6 "Qualità dell'aria"

Piano di gestione degli odori (AIA.11_Ago.2022_cdq)

E' previsto un monitoraggio in continuo dei parametri NH₃ e H₂S con analizzatore che assicuri i seguenti limiti di rilevabilità:

8 ug/Nm³ per il parametro H₂S

1 ug/Nm³ per il parametro NH₃

Sono state individuate le seguenti postazioni per l'installazione del predetto campionatore (secondo le indicazioni della Provincia):

Ar1 (Monte impianto), da rinominare come "Ar1_cdq"

Ar2 (Vale impianto), da rinominare come "Ar2_cdq"

Sono state individuate le seguenti postazioni corrispondenti ai ricettori indicati nella Valutazione di impatto atmosferico (comuni alle altre installazioni): R1 ed R5.

Si richiama che:

- gli stessi analizzatori devono avere caratteristiche tali da essere posizionati se del caso in altre postazioni su indicazioni della Provincia;
- le predette postazioni/piattaforme devono essere realizzate in modo che possano alloggiare i campionatori in continuo da posizionare su disposizione dello scrivente Settore (sia di campionatori in disponibilità alla PICENAMBIENTE SPA sia in disponibilità della Provincia);

Deve essere comunque rivista la durata della campagna di monitoraggio indicata al paragrafo 4.6.2 del PMC, in quanto trattasi di un impianto esistente.

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 5 (Pag.10):

"Il monitoraggio delle emissioni comprende il controllo della concentrazione degli odori con la frequenza e le modalità stabilite nel PMC e nel Piano di gestione degli odori (BAT 10). Non sono previste attività di monitoraggio delle emissioni diffuse di composti organici nell'aria (BAT 9) in quanto non sono presenti attività di gestione dei rifiuti svolte all'aperto (fatta eccezione per i rifiuti di sfalci e potature)".

BAT 11

La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT precisando che: *"Il monitoraggio sarà effettuato secondo procedure di gestione ambientale (fatture, contatori, ecc..)".*

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq), paragrafo 3.3 "Consumo risorse idriche"

Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq), paragrafo 18 "Consumi idrici"

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 6 (Pag.11):

"Il monitoraggio dei consumi (BAT 11) è stato definito all'interno del PMC".

BAT 12

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: (...).

Gestore: dichiara la conformità alla BAT.

E' stato predisposto il *Piano di gestione degli odori (AIA.11_Ago.2022_cdq)*

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 7 (Pag.11):

"Il piano di gestione degli odori (BAT 12) definisce, oltre alle modalità e frequenza di monitoraggio di cui alla BAT 10, le misure di prevenzione delle emissioni di sostanza odorigene che si basano sulla riduzione dei tempi di permanenza in deposito dei rifiuti (BAT 13-a)"

BAT 13

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Gestore: dichiara la conformità alla BAT alla caratteristica della lett. a ("Ridurre al minimo i tempi di permanenza").

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq)

Piano di gestione degli odori (AIA.11_Ago.2022_cdq)

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 7 (Pag.11):

"Il piano di gestione degli odori (BAT 12) definisce, oltre alle modalità e frequenza di monitoraggio di cui alla BAT 10, le misure di prevenzione delle emissioni di sostanza odorigene che si basano sulla riduzione dei tempi di permanenza in deposito dei rifiuti (BAT 13-a)"

BAT 14

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT precisando, per ciascuna caratteristica della BAT, che:

- a) *Il progetto è volto alla eliminazione/riduzione/minimizzazione delle emissioni diffuse*
- b) *Qualora previsti interventi di manutenzione straordinaria sarà utilizzato acciaio inox aisi 316*
- c) *Gli impianti saranno realizzati con strutture metalliche in acciaio inox aisi 316*
- d) *Tutte le zone di scarico, movimentazione del rifiuto organico in ingresso avverrà in capannoni completamente chiusi posti in depressione e con sistemi di aspirazione e trattamento delle arie esauste*
- e) *Non vi saranno zone di circolazione e processi di movimentazione all'aperto. I rifiuti in attesa di essere trasportati presso impianti esterni e/o a recupero (plastica, metalli, etc.) saranno stoccati in appositi cassoni. Questi ultimi non rappresentano potenziale fonte di emissione di polvere diffusa.*

- f) Gli impianti di aspirazione saranno soggetti a manutenzione straordinaria
- g) Saranno stabilite le operazioni di pulizia da eseguirsi con diversa cadenza
- h) Non applicabile

Le informazioni richieste sono contenute nel *Piano di gestione operativa* (AIA.07_Ago.2022_cdq) e nella documentazione di progetto, in particolare nella relazione ET.01 è data soddisfazione alla richiesta della BAT 14d.

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 8 e P.to 9 (Pag.11):

"Con la realizzazione delle opere descritte nel progetto di revamping dell'impianto, verranno ridotte le emissioni diffuse (BAT 14), in particolare, per quanto riguarda il punto "d", tutte le zone di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti avvengono in capannoni completamente chiusi post in depressione e con sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la pulizia delle aree di deposito e trattamento rifiuti, devono essere conformi alle procedure di gestione."

"In relazione alla BAT 14 punto "e" i rifiuti che si originano dal ciclo di lavorazione (plastica, metalli, ecc) verranno stoccati in cassoni scarrabili depositati in aree confinate e mantenute in depressione".

BAT 15 Non applicabile (non è presente una torcia)

BAT 16 Non applicabile (non è presente una torcia)

BAT 17

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: (...)

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 17

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq)

Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (AIA.09_Ago.2022_cdq)

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 10 (Pag.11):

"BAT 17, BAT 18: le procedure di gestione dell'impianto descrivono il protocollo da mettere in atto per la prevenzione delle emissioni di rumori e/o vibrazioni. Il PMC è comprensivo di monitoraggio delle attività di manutenzione (Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni)."

BAT 18

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. (...)

Gestore:

Dichiara la conformità alla BAT 18

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq)

Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (AIA.09_Ago.2022_cdq)

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 10 (Pag.11):

"BAT 17, BAT 18: le procedure di gestione dell'impianto descrivono il protocollo da mettere in atto per la prevenzione delle emissioni di rumori e/o vibrazioni. Il PMC è comprensivo di monitoraggio delle attività di manutenzione (Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni)."

BAT 19

Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 19 precisando per ciascuna caratteristica della BAT:

- a) Il progetto prevede il massimo riutilizzo delle acque di processo e delle acque di dilavamento dei tetti. Le acque di dilavamento delle coperture saranno recuperate ad uso industriale (servizi igienici, pulizia piazzali, inaffiamiento aiuole, riserva antincendio, ecc.) attraverso l'accumulo in serbatoi. L'approvvigionamento da acquedotto viene effettuato per garantire il consumo di acque anche durante i periodi più siccitosi e per la fornitura di acqua potabile per i servizi igienici.
- b) Conforme.
- c) Tutte le aree di movimentazione rifiuti sono realizzate in materiale impermeabile
- d) Conforme
- e) Tutti i rifiuti saranno stoccati in aree chiuse o coperte. Al chiuso saranno anche le aree dove avvengono le lavorazioni.
- f) I diversi flussi idrici sono convogliati separatamente.
- g) Le aree di deposito e trattamento dei rifiuti sono site all'interno, pertanto le acque piovane non insisteranno su tali aree.
- h) Conforme
- i) Conforme

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq), paragrafo 3.3 "Consumo risorse idriche"
Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq), paragrafo 18 "Consumi idrici"

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 11 (Pag.11):

"BAT 19, BAT 20: per ottimizzare il consumo di acqua, il progetto di revamping descrive le operazioni che consentiranno il riutilizzo delle acque di processo e delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte. Le aree dedicate alla movimentazione dei rifiuti sono impermeabili e dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento al fine di ridurre i rischi di contaminazione del suolo e delle acque superficiali."

BAT 20

Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 20 per le caratteristiche c), o), p), q), r) data la presenza del sistema di raccolta e trattamento acque di prima pioggia.

Non applicabili le restanti.

Le informazioni richieste sono contenute nel:

- **Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq)**

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 11 (Pag.11):

"BAT 19, BAT 20: per ottimizzare il consumo di acqua, il progetto di revamping descrive le operazioni che consentiranno il riutilizzo delle acque di processo e delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte. Le aree dedicate alla movimentazione dei rifiuti sono impermeabili e dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento al fine di ridurre i rischi di contaminazione del suolo e delle acque superficiali."

BAT 21

Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1). (...)

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 21 precisando *"Saranno attuate delle procedure ed azioni per la prevenzione delle emergenze, l'individuazione di livelli di guardia e di controllo. Sarà predisposto uno specifico modulo in cui saranno registrati i controlli e tutti gli interventi effettuati."*

Il sistema di gestione richiesto è contenuto negli elaborati:

- **Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq)**
- **Piano di emergenza (AIA.08_Ago.2022_cdq)**
- **Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq)**

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 12 (Pag.11):

"Il sistema di gestione dell'attività di recupero dei rifiuti organici prevede l'implementazione di procedure operative da condurre nelle situazioni di emergenza con livelli di guardia e di controllo (BAT 21) che la ditta ha stabilito negli elaborati Piano di gestione operativa, Piano di emergenza e PMC".

BAT 22 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 23 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 24 Non applicabile perché non si usano imballaggi

BAT 25 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 26 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 27 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 28 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 29 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 30 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 31

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. (...)

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 31 per i punti:

b) *"Ventilazione forzata"*

d) *"Lavaggio a umido (wet scrub-bing)"*.

Non applicabile i restanti punti

Il sistema di gestione richiesto è contenuto nel:

- **Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq)**

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 13 (Pag.11):

"Per il contenimento delle emissioni di composti organici nell'atmosfera (BAT 14 d) verrà utilizzato un doppio sistema di abbattimento che consiste nel lavaggio a umido e biofiltro (BAT 31-BAT 34-BAT 41-BAT 44-BAT 45-BAT 47-BAT 49-BAT 50)"

BAT 32 Non applicabile per la tipologia di impianto in oggetto.

BAT 33

La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, l'accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre l'attività biologica.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 33 precisando che saranno attuati i controlli in ingresso sull'accettazione del rifiuto.

Il sistema di gestione richiesto è contenuto nel:

- *Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq)*

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 14 (Pag.11):

"La selezione ed omologa dei rifiuti in ingresso contribuisce alle azioni da intraprendere per la riduzione delle emissioni di odori (BAT 33)".

BAT 34

Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H₂S e NH₃, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 34 precisando per ciascuna caratteristica della BAT:

- a) *Non applicabile (adsorbimento)*
 - b) *Prima della biofiltrazione sarà installato uno scrubber ad acqua per le arie esauste provenienti da tutti i locali chiusi.*
 - c) *Non applicabile (filtro a tessuto)*
 - d) *Non applicabile (ossidazione chimica)*
 - e) *Pretrattamento effluenti gassosi prima dei biofiltri di cui alla lettera b) e impianto di depurazione*
- La conformità alla BAT viene assicurata con la realizzazione di due nuovi biofiltri, preceduti da scrubber.

Le informazioni richieste sono contenute nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq), al paragrafo 4.1 ("Emissioni in atmosfera convogliate") e alla tabella 11 ("Controlli emissioni convogliate")

BAT 35

Al fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate. (...)

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 35 precisando che *Le acque di percolazione dei vari processi sono distinte e idraulicamente separati dalle acque meteoriche.*

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq), paragrafo 3.3 "Consumo risorse idriche"

Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq), paragrafo 18 "Consumi idrici"

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 15 (Pag.11):

"Nel piano di gestione operativa e nel PMC sono adeguatamente descritte le modalità di riutilizzo dei reflui prodotti dal ciclo di lavorazione e delle acque di seconda pioggia (BAT 35), oltre al controllo dei rifiuti in ingresso e del materiale prodotto nel ciclo di lavorazione (BAT 36)".

BAT 36

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT 35 precisando che *Sui rifiuti in ingresso avvengono controlli sulle caratteristiche. Sul materiale in uscita (ammendante organico) saranno eseguiti gli opportuni controlli.*

Le informazioni richieste sono contenute nel:

Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10_Ago.2022_cdq), paragrafo 3.2.1 "Ammendante compostato misto ACM"

Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq), paragrafo 7 "Ricezione e scarico rifiuti" e paragrafo 17.

ARPAM Prot. N.28161 del 12/09/2022 P.to 15 (Pag.11):

"Nel piano di gestione operativa e nel PMC sono adeguatamente descritte le modalità di riutilizzo dei reflui prodotti dal ciclo di lavorazione e delle acque di seconda pioggia (BAT 35), oltre al controllo dei rifiuti in ingresso e del materiale prodotto nel ciclo di lavorazione (BAT 36)".

BAT 37

Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate.

Gestore: Dichiara la "non applicabilità" in quanto tutte le fasi avvengono al chiuso.

BAT 38: Non applicabile, in quanto la BAT è relativa al trattamento anaerobico.

BAT 39

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito indicate.

Gestore: Dichiara la conformità alla BAT.

La stessa BAT 39 è riferita al trattamento meccanico biologico.

Si può comunque fare riferimento agli elaborati:

- *Piano di gestione operativa* (AIA.07_Ago.2022_cdq)
- *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq)
- *Piano di gestione degli odori* (AIA.11_Ago.2022_cdq)

Non sono applicabili per l'impianto in oggetto le conclusioni sulle BAT per:

- trattamento fisico-chimico dei rifiuti: BAT 40, BAT 41
- rigenerazione degli oli usati: BAT 42, BAT 43, BAT 44
- trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico: BAT 45
- rigenerazione dei solventi esausti: BAT 46, BAT 47
- trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato: BAT 48, BAT 49
- lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato: BAT 50
- decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB: BAT 51
- trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa: BAT52, BAT 53

Si prende atto della conclusione favorevole del procedimento di riesame ai sensi art.29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) stabilite con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Dott. Di Sante lascia la conferenza di servizi alle 12:30 delegando la Dott.ssa Mirti a rappresentare l'ARPAM.


11 Relazione tecnica illustrativa (ET.01), e relativi elaborati grafici

Sono stati presentati i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa (ET.01_rev.1_Ago.2022_cdq)
- Pianimetria linee acque meteoriche (SP.13_rev.1_Ago.2022)
- Pianimetria Layout funzionale impianto (SP.05_rev1_Ago.2022_cdq)

Sulla base del predetto elaborato si riesaminano le matrici "rifiuti", "acque" e "aria".

Si riporta per comodità di esposizione lo schema di flusso dell'impianto del paragrafo 8 della stessa relazione ET.01



11.1 Matrice rifiuti

Stato autorizzato

Le operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell'allegato "C" alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sono:

- *Messa in riserva (R13)*
- *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (R3)*

La messa in riserva (R13) è stata autorizzata per la sola frazione ligneo cellulosa (*frazione strutturante*).

Capacità di trattamento complessiva autorizzata:

- Potenzialità massima annuale: 11.500 tonnellate
- Potenzialità massima oraria: 15 tonnellate
- Potenzialità massima giornaliera: 180 tonnellate (15 ton/h x 12 ore lavorative/gg su due turni di lavoro)

Elenco rifiuti autorizzati:

a) Attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) "frazione ligneo cellulosa strutturante":

| Codice EER | Descrizione rifiuto | Operazione di recupero | Quantità max stoccabile istantaneamente R13 (ton) | Quantità max stoccabile annualmente R13 (ton) |
|------------|---|------------------------|---|---|
| 020103 | <i>Scarti di tessuti vegetali</i> | | | |
| 030101 | <i>Scarti di corteccia e sughero</i> | | | |
| 030105 | <i>Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104</i> | | | |
| 030101 | <i>Scarti di corteccia e legno</i> | R13 R3 | 500 | 3500 |
| 040221 | <i>Rifiuti da fibre tessili grezze</i> | | | |
| 150101 | <i>Imballaggi in carta e cartone</i> | | | |
| 150103 | <i>Imballaggi in legno</i> | | | |
| 200101 | <i>Carta e cartone</i> | | | |
| 200138 | <i>Legno diverso da quello di cui alla voce 200137</i> | | | |
| 200201 | <i>Rifiuti biodegradabili</i> | | | |

b) Attività di recupero (R3) "frazione organica"

| Codici EER | Descrizione rifiuto | Operazione di recupero | Quantità max giornaliera trattabile R3 (ton) | Quantità max trattabile annualmente R3 (ton) |
|------------|---|------------------------|--|--|
| 020103 | <i>Scarti di tessuti vegetali</i> | | | |
| 030101 | <i>Scarti di corteccia e legno</i> | | | |
| 030105 | <i>Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104</i> | | | |
| 030101 | <i>Scarti di corteccia e legno</i> | | | |
| 040221 | <i>Rifiuti da fibre tessili grezze</i> | | | |
| 150101 | <i>Imballaggi in carta e cartone</i> | | | |
| 150103 | <i>Imballaggi in legno</i> | | | |
| 020501 | <i>Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione</i> | | | |
| 020701 | <i>Rifiuti prodotti dalle operazioni di pulizia lavaggio e macinazione delle materie prime</i> | R3 | 180 | 11.500 |
| 020704 | <i>Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione</i> | | | |
| 020304 | <i>Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione</i> | | | |
| 020102 | <i>Scarti di tessuti animali</i> | | | |
| 200101 | <i>Carta e cartone</i> | | | |
| 200108 | <i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i> | | | |
| 200138 | <i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137</i> | | | |
| 200201 | <i>Rifiuti biodegradabili</i> | | | |
| 200302 | <i>Rifiuti dei mercati</i> | | | |

Stato di progetto

Si confermano le operazioni di recupero ai sensi dell'allegato "C" alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. già autorizzate:

- *Messa in riserva (R13)*

- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (R3)*

a) Attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) "frazione ligneo cellulosa strutturante":

| Codice EER | Descrizione rifiuto | Quantità max trattabile (t/g) R3 | Quantità max trattabile annualmente (t/a) R3 | Quantità massima stoccatrice istantaneamente (ton) R13 |
|------------|--|-------------------------------------|---|---|
| 020103 | Scarti di tessuti vegetali | | | |
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero | | | |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | | | |
| 030301 | Scarti di corteccia e legno | | | |
| 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze | | | |
| 150101 | Imballaggi di carta e cartone | 38,7 | 12.000,00 | 800 |
| 150103 | Imballaggi in legno | | | |
| 200101 | Carta e cartone | | | |
| 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | | | |
| 200138 | Rifiuti da fibre tessili grezze | | | |
| 200201 | Rifiuti biodegradabili | | | |

Il codice EER 200108 (*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*) deve essere stralciato, in quanto ricompreso nella tabella successiva.

b) Attività di recupero (R3) "frazione organica"

| Codice EER | Descrizione rifiuto | Quantità max giornaliera trattabile (t/g) R3 | Quantità max annuale trattabile (t/a) R3 |
|------------|--|---|---|
| 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | | |
| 020103 | Scarti di tessuti vegetali | | |
| 020106 | Feei animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effuenti, raccolti separatamente e trattati fuori site | | |
| 020102 | Scarti di tessuti animali | | |
| 020204 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti | | |
| 020301 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | | |
| 020304 | Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione | | |
| 020305 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti | | |
| 020403 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti | | |
| 020501 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | |
| 020502 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti | | |
| 020601 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | |
| 020603 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti | | |
| 020701 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | 77,50 | 24.000,00 |
| 020702 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | | |
| 020704 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | |
| 020705 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti | | |
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero | | |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | | |
| 030301 | Scarti di corteccia e legno | | |
| 030302 | Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) | | |
| 030311 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, diversi da quelli di cui alla voce 03-03-10 | | |
| 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze | | |
| 100101 | Generi pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) | | |

| | |
|--------|--|
| 100102 | Ceneri leggere di carbone |
| 150101 | Imballaggi di carta e cartone |
| 150103 | Imballaggi in legno |
| 190604 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
| 190605 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
| 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
| 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 200101 | Carta e cartone |
| 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 200125 | Oli e grassi commestibili |
| 200138 | Rifiuti da fibre tessili grezze |
| 200201 | Rifiuti biodegradabili |
| 200302 | Rifiuti dei mercati |

Si evidenzia che non è più necessaria la tabella 7 di sintesi delle operazioni effettuate.

L'ARPAM ha espresso il parere favorevole di **Prot. N.28161 del 12/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19261 del 13/09/2022) con le seguenti prescrizioni per la "Matrice rifiuti":

- 1) Sono autorizzati in ingresso all'impianto esclusivamente i rifiuti identificati con i codici EER di cui all'elaborato "Piano di gestione operativa AIA.07 – data AGO.2022"; dal punto n°4 dell'elaborato devono essere stralciati i seguenti codici EER 15.01.01, 20.01.01, 02.02.01, 02.02.04, 02.03.01, 02.03.05, 02.04.03, 02.05.02, 02.06.03, 02.07.05, 03.03.02, 19.08.05, 02.01.01, 03.03.11, 10.01.01, 10.01.02 in quanto non contenuti nel punto 5 dell'allegato 2 in parola per la produzione di ammendante ACM; Devono essere stralciati i codici EER 19.06.05, 19.06.06, 19.06.04, 20.01.25 in quanto rifiuti liquidi; Devono essere stralciati i codici EER 02.01.02, 02.01.06 in quanto SOA e soggetti al regolamento 1069/2009 e conseguenti Regolamenti attuativi in materia di sottoprodotto di origine animale;

Mirti (ARPAM) precisa che sono stralciati i predetti codici in considerazione dell'applicazione, per l'Ammendante compostato misto (ACM), del punto 5 dell'allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e s.m.i., peraltro lo stesso punto 5 è stato riportato nella Tabella 6 del *Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10)*.

Giantomassi evidenzia che al punto 5 dell'allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e s.m.i. è specificato (nella colonna "Modo di preparazione e componenti essenziali"): "Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde".

Nelle note viene altresì riportato che:

"Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n.3 si intendono quelli definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (P/P) della miscela iniziale. E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale".

Ritiene tuttavia necessario un approfondimento normativo ai sensi del D.Lgs 75/2010 e s.m.i. e del D.Lgs 99/1992 e s.m.i.

Ciampolillo precisa che l'ammissibilità dei codici EER è stata verificata ai sensi del paragrafo 16 del DM 5/2/1998 ("Rifiuti compostabili") e della DGR Veneto 25/02/2005, N.568, presa a riferimento in assenza di norma specifica regionale.

Antonelli chiede ad ARPAM le motivazioni tecniche alla base dello stralcio di tutti i codici EER riferiti ai fanghi.

Mirti precisa che trattasi di fanghi che provengono da impianti di trattamento, non era ben chiaro se si trattava di fanghi già sottoposti ad un processo di maturazione o di decomposizione e quindi sono sorte delle perplessità sull'ammissibilità dei fanghi per questa tipologia di attività di recupero.

Collina precisa che per questa tipologia di impianti, i fanghi sono ammessi e costituiscono una componente importante del processo di compostaggio, escludere i fanghi dal compostaggio significa precludere l'attività di recupero dei rifiuti, ovviamente non saranno utilizzati tutti i tipi di fanghi, ma si tratterà di fanghi non pericolosi con caratteristiche compatibili con il processo di compostaggio.

Conferma che i codici EER 150101 *imballaggi in carta* e 200101 *carta e cartone* sono un refuso e pertanto saranno stralciati dall'elenco dei codici EER richiesti.

Giantomassi propone una disamina dei codici che ARPAM ha chiesto di stralciare:

Rifiuti derivanti da carta e cartone:

| | |
|--------|-------------------------------|
| 150101 | Imballaggi di carta e cartone |
| 200101 | Carta e cartone |

| | |
|--------|---|
| 030302 | <i>Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</i> |
|--------|---|

ARPAM e Provincia concordano di stralciare i predetti codici.

Fanghi:

| | |
|--------|---|
| 020101 | <i>Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</i> |
| 020204 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i> |
| 020301 | <i>Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</i> |
| 020305 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i> |
| 020403 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i> |
| 020502 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i> |
| 020603 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i> |
| 020705 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i> |
| 030311 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</i> |
| 190805 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</i> |

In considerazione di quanto disposto dal punto 5 dell'allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e s.m.i. i predetti codici sono mantenuti.

Mirti chiede se sono inclusi anche i fanghi delle fosse Imhoff (EER 200304).

Collina chiarisce che il rifiuto EER 200304 *fanghi delle fosse IMHOFF* non è assolutamente contemplato tra i codici richiesti.

Moreschini chiede chiarimenti in merito ai fanghi delle fosse Imhoff.

Giantomassi precisa che i fanghi delle fosse settiche (EER 200304) non sono tra i codici richiesti, peraltro gli stessi possono essere conferiti presso gli impianti del gestore del SII ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Rifiuti di origine animale

| | |
|--------|----------------------------------|
| 020102 | <i>Scarti di tessuti animali</i> |
|--------|----------------------------------|

Si concorda di stralciare il predetto EER 020102

| | |
|--------|--|
| 020106 | <i>Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effuenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito</i> |
|--------|--|

Il EER 020106 può essere mantenuto in quanto specificato al punto 5 dell'allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e s.m.i. e al punto 16.1 (lett.g) dell'Allegato 1 al DM 5/2/1998 (rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità)

Altri rifiuti:

| | |
|--------|---|
| 100101 | <i>Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)</i> |
| 100102 | <i>Ceneri leggere di carbone</i> |
| 200125 | <i>Oli e grassi commestibili</i> |

Si concorda di stralciare i suddetti codici

Rifiuti liquidi:

| | |
|--------|---|
| 190604 | <i>Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani</i> |
| 190605 | <i>Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</i> |
| 190606 | <i>Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</i> |

I rifiuti liquidi non sono e non possono essere accettati, tuttavia i EER 190604 ed EER 190606 sono solidi. E' stralciato il solo codice EER 190605.

Per quanto sopra il *Piano di gestione operativa* (AIA.07), e di conseguenza la Relazione tecnico illustrativa (ET.01), devono essere implementati tenuto conto delle tabelle aggiornate che seguono e delle indicazioni di cui sopra per la fase di omologa.

a) Attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) "frazione ligneo cellulosa strutturante":

| Codice EER | Descrizione rifiuto | Quantità max trattabile (t/g) R3 | Quantità max trattabile annualmente (t/a) R3 | Quantità massima stoccatrice istantaneamente (ton) R13 |
|------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 020103 | <i>Scarti di tessuti vegetali</i> | | | |
| 030101 | <i>Scarti di corteccia e sughero</i> | | | |
| 030105 | <i>Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</i> | 38,7 | 12.000,00 | 800 |
| 030301 | <i>Scarti di corteccia e legno</i> | | | |
| 040221 | <i>Rifiuti da fibre tessili grezze</i> | | | |
| 150103 | <i>Imballaggi in legno</i> | | | |
| 200138 | <i>Rifiuti da fibre tessili grezze</i> | | | |
| 200201 | <i>Rifiuti biodegradabili</i> | | | |

b) Attività di recupero (R3) "frazione organica"

| Codice EER | Descrizione rifiuto | Quantità max giornaliera trattabile (t/g) R3 | Quantità max annuale trattabile (t/a) R3 |
|------------|--|--|--|
| 020103 | <i>Scarti di tessuti vegetali</i> | | |
| 020106 | <i>Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effuenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito</i> | 77,50 | 24.000,00 |
| 020204 | <i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i> | | |

| | |
|--------|--|
| 020301 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
| 020304 | Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione |
| 020305 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020403 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020501 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 020502 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020601 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 020603 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 020701 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
| 020702 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
| 020704 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 020705 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
| 030301 | Scarti di corteccia e legno |
| 030311 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
| 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze |
| 150103 | Imballaggi in legno |
| 190604 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
| 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
| 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 200138 | Rifiuti da fibre tessili grezze |
| 200201 | Rifiuti biodegradabili |
| 200302 | Rifiuti dei mercati |

Deve essere aggiornato di conseguenza il *Piano di gestione operativa* (AIA.07) e relazione ET.01

- 2) In relazione ai codici EER 03.01.05 e 15.01.03 di rifiuti in legno, deve essere garantito in fase di omologa che questi provengano da lavorazioni del legno non trattate come disposto al punto 5 dell'allegato 2 al D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.

Deve essere implementato di conseguenza il *Piano di gestione operativa* (AIA.07) e la *Relazione tecnico illustrativa* (ET.01) per la verifica della provenienza

- 3) Il controllo sui rifiuti in ingresso deve prevedere la programmazione di campagne di analisi merceologiche, in modo particolare per i rifiuti provenienti da raccolta differenziata del rifiuto urbano, in quanto possono essere potenzialmente contaminate da materiali non compostabili (nell'elaborato VIA.03 rev.1_Lug2022_Cdq_stato di applicazione delle BAT al punto BAT 2) Le verifiche di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere parte integrante del PMC (Punto 4.9 dell'Elaborato "AIA10 – Agosto 2022").
- 4) In conformità alla BAT n°2 dovrà essere razionalizzata l'intera procedura alla quale sono sottoposti i rifiuti, per ciascun lotto, compresi i parametri di processo e la verifica degli standard previsti per l'ACM. I dati dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione per almeno 3 anni.
- 5) Gli elaborati progettuali dell'impianto devono essere aggiornati con l'ubicazione degli stoccaggi dei rifiuti e degli End of Waste; deve essere indicata, inoltre, l'area di deposito del prodotto finito in attesa di qualificazione ed i prodotti fuori specifica.

Deve essere aggiornato l'elaborato "Layout funzionale" (SP.05_Gen.2022)

- 6) Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti prodotti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice EER del rifiuto presente in deposito e deve essere garantito il rispetto delle normative di settore in materia di etichettatura dei rifiuti.
- 7) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri riportate nel *Piano di Gestione Operativa*;
- 8) Le aperture degli immobili in cui avvengono le lavorazioni dei rifiuti devono essere sempre mantenute chiuse, al fine di garantire la massima efficienza di captazione delle arie esauste; l'apertura dei portelloni dovrà avvenire esclusivamente al passaggio dei mezzi meccanici adibiti al transito o al trasporto dei rifiuti.

Già previsto dal *Piano di gestione operativa* (AIA.07)

- 9) Per ogni lotto di ACM deve essere predisposta la scheda di conformità dell'EoW, con almeno le seguenti informazioni:

- *Ragione sociale del produttore*

• *Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto*

• *La quantificazione del lotto di riferimento*

• *Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici ed ambientali.*

Dopo la fase di accettazione, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita da un adeguato sistema gestionale, in grado di riportare in ogni momento le seguenti informazioni (BAT n° 2 lett. "c"):

a) *Quantità totale di rifiuti presenti nel sito, disaggregata nelle rispettive unità in cui i rifiuti sono depositati o in corso di trattamento*

b) *Il conteggio dei tempi di permanenza del rifiuto*

c) *Data di arrivo del rifiuto in sito*

d) *Dati del produttore*

e) *Codice EER*

f) *Dati prodotti nelle fasi di pre-accettazione ed accettazione*

Collina esprime perplessità sulle prescrizioni date per la fase di pre-accettazione dei rifiuti, sostenendo che non sono state date prescrizioni simili per impianti autorizzati in AIA. Chiarisce che normalmente è prevista una omologa per l'accettazione dei rifiuti, e una volta superata l'omologa di conformità si autorizza lo scarico.

Puntualizza che l'omologa non viene richiesta per ogni camion di rifiuti che arriva in impianto.

Se il trasportatore giunge in impianto privo di formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e privo di omologa non si autorizza l'ingresso.

Giantomassi fa presente che nel *Piano di gestione operativa* è descritta, al paragrafo 7.2.5 (*Modalità per il conferimento dei rifiuti*), la pre-accettazione definita nel paragrafo “*pesa-accettazione*”, di cui viene data lettura, come una verifica documentale preliminare, di tipo amministrativo.

Collina conferma le procedure descritte nel *Piano di gestione operativa* compresa la pre-accettazione intesa come controllo documentale, e precisa che questa procedura avviene di default.

Giantomassi evidenzia che deve essere di implementato il Paragrafo 7.2.5 *Piano di gestione operativa* (AIA.07), che prevede già le procedure di pre-accettazione, con quanto richiesto da ARPAM.

10) *Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici, nonché provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese le canaline di raccolta dei reflui.*

Deve essere implementato il Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10) ai paragrafi:

- 5.1 “*Piano di controllo e manutenzione delle opere*” e in particolare la Tabella 21 “*Controllo delle strutture*”
- 5.2.2 “*Controllo sui punti critici*” e in particolare la Tabella 221 “*Controllo sui punti critici*”

11) *L'immissione sul mercato dell'ammendante compostato è subordinata all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 75/2010 e ss.mm.ii. (Disciplina in materia di fertilizzanti).*

12) *L'analisi dell'ammendante compostato misto dovrà essere eseguita su un campione che sia rappresentativo del “lotto di produzione” per verificare il rispetto di quanto disposto all'Allegato 2 del D. Lgs 75/2010 e ss.mm.ii. (PMC punto 3.1.1.2 Scheda di lavoro di controllo per la gestione della qualità del prodotto in uscita).*

Deve essere implementato il Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10)

13) *In aggiunta al punto precedente, devono essere monitorati i parametri introdotti con il Regolamento UE 2019/1009 sui fertilizzanti in vigore dal 16 luglio 2022 per la categoria del Compost*

Deve essere implementato il Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10)

14) *Per gli EoW deve essere definito il lotto massimo, coerentemente con le aree di deposito degli stessi*

Deve essere implementato il *Piano di gestione operativa* (AIA.07)

15) *L'ammendante organico non conforme alle caratteristiche di cui sopra deve essere gestito come rifiuto prodotto (compost fuori specifica) e sottoposto a tracciabilità interna all'impianto.*

16) *In riferimento alla biossidazione accelerata prima e maturazione in biocelle, il processo deve essere condotto alle seguenti condizioni:*

- a. *Deve essere garantito il controllo dei parametri di processo indicati nell'elaborato “Piano di gestione operativa”*
- b. *Deve essere garantito l'utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo*

Deve essere implementato il *Piano di gestione operativa* (AIA.07)

17) *AI documenti di PMC dovranno essere stralciati tutti i riferimenti ai processi di biodigestione anaerobica; deve inoltre essere stralciato il paragrafo 3.2.1.1 inerente al biodigestore anaerobico*

Potenzialità dell'impianto

Il riesame dell'AIA verrà effettuato grazie ad un revamping generale di tutto l'impianto prevedendo anche un aumento di potenzialità dello stesso.

La potenzialità di trattamento massima annuale (R3) richiesta è di 36.000 tonnellate:

- 24.000 tonnellate di rifiuti organici
- 12.000 tonnellate di verde (strutturante)

La potenzialità di trattamento massima giornaliera (R3) è di 116 tonnellate (36.000 ton/310 giornate lavorative/anno su due turni da 12 ore).

La frazione strutturante ("verde") sarà scaricata sotto tettoia (superficie di 840 mq), per essere sottoposta alla fase di triturazione.

Il materiale triturato verrà trasportato alla fossa di ricezione dedicata, dalla quale mediante benna con polipo su carroponte, sarà caricato, nelle opportune dosi, nel miscelatore.

Le quantità massime stoccati istantaneamente R13 della frazione ligneo cellulosa ("strutturante verde") sono di seguito dettagliate:

- R13 istantaneo sotto la tettoia: 684,50 tonnellate
- R13 istantaneo nella fossa di ricezione dedicata: 115,50 tonnellate.

11.2 Matrice acque

Acque reflue industriali S1

E' previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia dei piazzali.

Il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia è dimensionato ai sensi dell'art.42, comma 7, delle NTA del PTA della Regione Marche (Relazione ET.01 paragrafo 12.1.2):

Superficie scolante: 6.575 mq;

Volume di prima pioggia (Art.42, comma 7): 33 mc

Volume vasca di prima pioggia: 40 mc

Il sistema di trattamento prevede una fase di sedimentazione e una di disoleazione.

Giantomassi: le "acque di prima pioggia" sono sottoposte alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali ai sensi dell'art.42, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).

Si evidenzia che devono essere previsti i seguenti pozzi di prelievo:

S1A: acque reflue industriali (acque meteoriche di prima pioggia)

S1B: acque meteoriche di seconda pioggia

Il codice identificativo dello scarico S1 delle acque reflue industriali, desunto ai sensi dell'art.29, comma 22, delle NTA del PTA della Regione Marche, è: **IT 044 007 00022ISC**.

Le stesse acque reflue industriali devono rispettare i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali stabiliti dalla Tabella 3 (Allegato 5) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Lo stesso scarico è caratterizzato ai sensi dell'art.29, comma 23, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) dalla presenza dei seguenti parametri della Tabella 3 (Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006): "SOLIDI SOSPESI TOTALI" e "IDROCARBURI TOTALI".

Nella *Planimetria punti di monitoraggio* (AIA.13_Ago.2022_cdq) sono riportati i seguenti punti di prelievo:

- S1a Pozzetto di prelievo acque reflue industriali
- S1b Pozzetto di prelievo acque meteoriche di seconda pioggia
- S2 Pozzetto di prelievo acque meteoriche di dilavamento
- S3 Pozzetto di prelievo acque reflue domestiche
- STcdq Pozzetto di prelievo scarico finale impianto cdq

Da precisare che deve essere aggiornato il *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) alla tabella 14 tenuto conto che:

- i controlli devono essere effettuati sul pozzetto S1a
- i parametri da monitorare sono quelli indicati nel verbale della conferenza di servizi del 05/07/2022 e sopra richiamati ("SOLIDI SOSPESI TOTALI" e "IDROCARBURI TOTALI");
- il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere reso disponibile per un nuovo evento meteorico entro 48 ore.

Acque meteoriche di dilavamento S2

Nell'elaborato ET.07 ("Relazione acque di prima pioggia") viene precisato che le acque meteoriche di dilavamento di parte delle coperture vengono raccolte in un serbatoio interrato di accumulo di 100 mc, per essere recuperate ai fini industriali e per la vasca antincendio.

Le acque di scolmo del serbatoio (S2) saranno raccolte in una vasca di laminazione unitamente alle acque di prima pioggia S1A, le acque di seconda pioggia S1B e delle altre acque meteoriche di dilavamento delle restanti coperture (tettoia di triturazione del verde).

Acque reflue domestiche dei servizi igienici S3

Le acque reflue dei servizi igienici degli uffici/spogliatoi dell'impianto sono "acque reflue domestiche" ai sensi dell'art.27, comma 11, lett. o, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010). L'impianto di trattamento delle stesse deve essere conforme a quanto stabilito dall'art.27, comma 7, delle NTA. La COP della Fossa Imhoff deve essere definita come previsto dall'art.27, comma 9, delle stesse NTA.

Lo scarico S3 si allaccia alla condotta di scarico finale a valle della laminazione, previo trattamento con Fossa Imhoff con Filtro percolatore.

Per la Fossa Imhoff sono stati indicati:

Comparto di sedimentazione: 362 litri

Comparto di digestione: 906 litri

Ai sensi dell'art.27, comma 9, delle NTA la COP della Fossa Imhoff, assumendo una rimozione dei fanghi semestrali è di 7 AE, con spurgo semestrale e 4 AE con spurgo annuale.

Il filtro percolatore deve essere dimensionato di conseguenza.

Devono essere aggiornate pertanto la Relazione tecnica (ET.01) e il Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10) con la COP della Fossa Imhoff (7 AE o 4 AE) e le frequenze degli spurghi della Fossa Imhoff.

La planimetria SP.13_rev.1_Ago.2022 deve essere ripresentata in formato A3, con evidenziata anche la vasca di laminazione.

Scarico al Fosso della Meta

Tutti i predetti tre scarichi S1, S2 e S3, recapitano in acque superficiali (FOSSO DELLA META) per mezzo della condotta esistente di proprietà della ASCOLI SERVIZI COMUNALI.

Deve essere mantenuto accessibile il pozzetto di controllo STcdq, dello scarico finale dell'impianto TMB, a monte dell'allaccio con la predetta condotta.

Nella conferenza del 05/07/2022 è stato acquisto il nulla osta del proprietario della condotta ASCOLI SERVIZI COMUNALI, ai sensi dell'art.29, comma 14, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).

Acque di infiltrazione superficiale

Nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq) sono introdotti punti di monitoraggio PA1 e PA2 delle cd acque di infiltrazione, non descritti dalla relazione ET.01

Trattasi di un refuso, in quanto non applicabile per l'impianto in argomento. Deve essere stralciato.

La seduta si sospende alle 13:45 e si aggiorna al 20/09/2022.

Alla seduta del **20/09/2022**, iniziata alle ore 10:00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Gianni Giantomassi | Provincia Settore Tutela Ambientale | |
| Giulia Mariani | Provincia Settore Tutela Ambientale | |
| Daniela De Micheli | Provincia Settore Tutela Ambientale | |
| Giampaolo Di Sante | ARPAM | Dirigente |
| Ugo Galanti (dalle 11:00) | Comune di Ascoli Piceno | Dirigente |
| Claudio Carducci (dalle 12:00) | ATA RIFIUTI | Direttore tecnico |
| Sara Moreschini | Comune di Appignano del Tronto | Sindaco |
| Antonella D'Angelo | Comune di Appignano del Tronto | Responsabile area tecnica |
| Mauro Bochicchio | Comune di Castel di Lama | Sindaco |
| Leonardo Collina | PICENAMBIENTE SPA | Amministratore delegato |
| Andrea Sciarra | PICENAMBIENTE SPA | Consulente |
| Matteo Antonelli | Ascoli Servizi Comunali S.r.l. | Amministratore |

Non sono intervenuti, invitati con l'avviso di **Prot. N.18339 del 29/08/2022** e **Prot. N.19461 del 14/09/2022**:

- ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
- ASUR MARCHE AREA VASTA 5
- REGIONE MARCHE SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE
- REGIONE MARCHE SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
- REGIONE MARCHE SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
- MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
- MISE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DI ANCONA
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Prot. N.9541 del 30/08/2022** (rif. Prot. Prov. N.18482 del 30/08/2022) del COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
- **Prot. N.28161 del 12/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19261 del 13/09/2022) dell'ARPAM
- **Prot. N.128597 del 20/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19816 del 20/09/2022) del MISE

In merito al **Prot. N.9541 del 30/08/2022** del COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO si evidenzia che:

- lo stesso comando specifica la necessità di attivare una procedura ai sensi del DPR 151/2011;
- pertanto la PICENAMBIENTE SPA, al termine dei lavori di adeguamento e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, deve presentare, ai sensi dell'art.4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011 n.151, la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" secondo le procedure adottate dal DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO.

Si riprende la valutazione della *Relazione tecnica illustrativa* (ET.01), e relativi elaborati grafici

11.3 Matrice aria

Stato di fatto

Le emissioni in atmosfera relative all'impianto di compostaggio afferiscono la ricezione, la zona biocelle e la zona di maturazione.

Zona ricezione e pretrattamenti

La zona di ricezione e prima lavorazione del materiale organico è realizzata all'interno di un edificio chiuso e tamponato con accessi realizzati mediante n.2 portoni ad apertura rapida che sono normalmente chiusi e sono aperti solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico e di movimentazione delle miscele. Le arie interne vengono aspirate e trattate con scrubber chimico. L'emissione è denominata **E11**.

Zona biocelle

Il materiale miscelato viene spostato con pala gommata dalla sezione di pretrattamento nelle biocelle. Le biocelle sono realizzate con ambienti chiusi e confinati. Le arie aspirate dalle singole biocelle possono essere ricircolate all'interno delle singoli sezioni. La differenza delle arie non ricircolate viene inviata a trattamento mediante scrubber ad acqua e biofiltro. L'emissione è denominata **E12**.

Zona di maturazione

Al termine della fase accelerata di processo il materiale viene posizionato in andane all'interno della maturazione finale realizzata in un capannone chiuso con n.3 aperture. I portoni normalmente chiusi sono aperti per il tempo necessario per le operazioni di movimentazione. Le arie esauste vengono trattate con n.2 scrubber chimici. Le emissioni sono denominate **E7** ed **E8**.

Stato di progetto

E' prevista la demolizione del biofiltro esistente e la realizzazione di due nuovi biofiltr, preceduti da pretrattamento con scrubber.

Si prevedono n.2 zone di aspirazione che fanno capo ai due nuovi biofiltri.

Saranno istallati n.5 scrubber al servizio dei nuovi biofiltri.

ZONA 1:

- Bussola fossa di ricezione
- Area miscelazione e fosse di ricezione
- Area di manovra maturazione secondaria
- Biocelle
- Area di manovra carico biocelle

L'aria esausta verrà aspirata nei collettori di avviamento al biofiltro da 2 elettro aspiratori, di potenzialità complessiva pari a 120.000 Nm3/h (n.2 da 60.000 Nm 3/h), che creano la depressione necessaria per garantire la captazione dell'aria sino al punto più sfavorito dell'impianto.

L'aria estratta dall'area di miscelazione e dall'area di manovra di carico delle biocelle sarà in quota ricircolata all'interno delle biocelle (Fase Act) per l'aerazione del materiale organico da stabilizzare.

ZONA 2:

- Area di maturazione primaria
- Area di maturazione secondaria
- Area di raffinazione

L'aria esausta verrà aspirata nei collettori di avviamento al biofiltro da 3 elettro aspiratori, di potenzialità complessiva pari a 180.000 Nm3/h (n.3 da 60.000 Nm 3/h), che creano la depressione necessaria per garantire la captazione dell'aria sino al punto più sfavorito dell'impianto.

Punti di emissione da progetto

E1c: BIOFILTRO FOSSA DI SCARICO – PRETRATTAMENTI – AREA DI MANOVRA

E2c: BIOFILTRO MATORAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA E RAFFINAZIONE

Limiti di emissione e frequenze sono riportate nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq), al paragrafo 4.1 ("Emissioni in atmosfera convogliate") e alla tabella 11 che si riporta di seguito per comodità di esposizione:

Tabella 11 - Controlli emissioni convogliate

| N. emissione | Origine | Modalità di controllo | Frequenza | Parametro di campionamento e limiti | Metodica di riferimento |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| E1c | Biofiltro fossa di scarico e pretrattamenti | Discontinuo | Quadrimestrale | NH3: 5 mg/Nmc | M.U. 632:84 EPA CTM 027/97 |
| | | | | H2S: 2.5 mg/Nmc | M.U. 634:84 |
| | | | | Odore: 200 OUe/mc | UNI EN 13725:2004 |
| | | | | TVOC: 40 mg/Nmc | UNI EN 12619:2013 |
| | | | | Polveri: 5 mg/Nmc | UNI EN 13284-1:2017 |
| E2c | Biofiltro maturazione | Discontinuo | Quadrimestrale | NH3: 5 mg/Nmc | M.U. 632:84 EPA CTM 027/97 |
| | | | | H2S: 2.5 mg/Nmc | M.U. 634:84 |
| | | | | Odore: 200 OUe/mc | UNI EN 13725:2004 |
| | | | | TVOC: 40 mg/Nmc | UNI EN 12619:2013 |
| | | | | polveri: 5 mg/nmc | UNI EN 13284-1:2017 |

Si precisa che (come esaminato nella seduta del 13/09/2022) ARPAM con Prot. N.28161 del 12/09/2022 ha chiesto per il parametro "Polveri" il limite di 2 mg/Nmc.

E' stata indicata una caldaia con potenzialità termica di 580 kW, alimentata a metano, non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, comma 1, del D.Lgs 152/2006.

Come da prassi lo stesso deve essere riportato comunque nel quadro emissivo

Si esaminano le prescrizioni indicate da ARPAM con Prot. N.28161 del 12/09/2022

2. Il gestore deve redigere un registro numerato nel quale devono essere annotate le seguenti informazioni:

- a. Verifiche relative all'attività di monitoraggio
- b. Verifiche relative all'attività di controllo dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera costituito dai biofiltri e torri di lavaggio ad essi associati
- c. Registrazione delle anomalie evidenziate dal monitoraggio ambientale

Deve essere implementato il paragrafo 8.2 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) con la descrizione di un registro elettronico che consenta l'annotazione di quanto richiesto da ARPAM.

Lo stesso deve essere reso disponibile dalla data di messa in esercizio dei nuovi punti di emissione.

Deve essere aggiornato di conseguenza anche il *Piano di gestione operativa* (AIA.07).

3. Il materiale filtrante dei due biofiltri dovrà essere sostituito almeno ogni 24 mesi

Il sistema di monitoraggio e sostituzione dei materiale filtrante è indicato nella tabella 12 ("Schema di mantenimento dei sistemi di abbattimento") del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10).

In particolare nella voce “*Verifica dell’efficienza di abbattimento del biofiltro*” (Deve essere tuttavia rettificato il riferimento alle tabelle indicate nella stessa “voce”).

La frequenza della sostituzione del materiale biofiltrante deve essere in funzione della predetta verifica.

Implementare il paragrafo 4.1.3 e la Tabella 12 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) con la specificazione che la frequenza della sostituzione del materiale biofiltrante deve essere in funzione della predetta verifica.

4. La data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri dovranno essere comunicati con almeno 15 giorni di anticipo all’Autorità Competente e ad ARPAM

Implementare il paragrafo 4.1.3 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) con l’introduzione della comunicazione ad ARPAM (la Provincia è già indicata) e la specifica dell’intervallo.

Chiaramente tali operazioni devono essere annotate nel registro indicato nella tabella 12, che deve essere comunque elettronico.

5. La sostituzione dei letti filtranti deve essere condotta mantenendo attivo l’abbattimento ad umido ed i moduli del biofiltro non soggetti a sostituzione.

Evidenziare nel paragrafo 4.1.3 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) quanto chiesto da ARPAM.

6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni devono essere annotate su apposito registro (punto 2.8 ed Appendice 2, Allegato VI del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

Deve essere implementato il paragrafo 8.2 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) con la descrizione di un registro elettronico che consenta l’annotazione di quanto richiesto dal punto 2.8 ed Appendice 2, Allegato VI del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

7. Per le misure discontinue degli autocontrolli, il gestore deve ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per i parametri normati dalle BAT e ottemperare alle disposizioni contenute nella sezione “Considerazioni generali – livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni in atmosfera” delle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147

Deve essere implementato il paragrafo 4.1 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) con quanto sopra esplicitato.

8. Devono essere riportati i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Deve essere implementato il paragrafo 8.2 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10) con la descrizione di un registro elettronico che consenta l’annotazione di quanto richiesto dal punto 2.7 Allegato VI del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

9. Le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché dei sistemi di abbattimento installati devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore seguendo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso/manutenzione).

Detta procedura deve essere implementata al paragrafo 4.1 e 5 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10).

Laddove non ancora disponibili le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso/manutenzione), devono essere specificate le modalità di trasmissione delle stesse alla Provincia e all’ARPAM.

10. Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente. Le sezioni di campionamento devono essere posizionate secondo le norme UNI di riferimento.

Implementato al paragrafo 4.1 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10).

11. Devono essere evitate emissioni fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici, che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.

Garantito dall’applicazione del *Piano di gestione operativa* (AIA.07) e dal *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10).

12. Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non siano presenti equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve essere comunicata entro le otto ore successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e al Servizio Territoriale dell’ARPAM competente, con le indicazioni delle misure adottate per il ripristino della funzionalità del presidio

Da implementare al paragrafo 4.1 del *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10).

13. La procedura di gestione dei sistemi di abbattimento deve contenere le indicazioni inerenti alla sostituzione del letto filtrante e devono essere descritti i criteri temporali o di efficienza che ne definiscono il fine ciclo.

Le operazioni di manutenzione del biofiltro, consistenti nella sostituzione del letto filtrante, dovranno essere gestite in modo da evitare il deposito del materiale per più di 24 ore prima di essere avviato

a smaltimento esterno, conformemente all'applicazione della BAT n°13a delle BATC di settore, al fine di evitare la formazione di odori molesti ad opera delle sostanze odorigene trattenute dal filtro stesso

Descritta al paragrafo 4.1.3 del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10).

Nel periodo a pag.17: "In giornata pertanto sarà rimosso il materiale biofiltrante di ciascun modulo, caricato sui mezzi e trasportato a discarica, evitando ulteriori passaggi e minimizzando così la possibilità di formazione di emissioni diffuse" aggiungere "comunque entro le 24 ore".

14. Per il controllo delle emissioni in atmosfera dovranno essere utilizzati i seguenti metodi di riferimento:

- Misura di velocità e portata si applicano i metodi UNI EN ISO 16911-1-2:2013 e UNI EN 15259:2008
- Per la determinazione dei composti dello zolfo (H₂S) si applica il metodo UNI 11574:2015
- Per la determinazione dell'Ammoniaca (NH₃) si applica il metodo UNI EN ISO 21877:2020
- Per la determinazione delle Polveri si applica il metodo UNI EN 13284-1:2017
- Per la determinazione dei VOC si applica il metodo UNI EN 12619:2013
- Per la determinazione delle Unità Odorimetriche si applica il metodo UNI EN 13725:2022

La tabella 11 del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10) deve essere aggiornata di conseguenza per l'H₂S e l'NH₃.

Se mantenuto il controllo delle unità odorimetriche aggiornare il metodo secondo l'indicazione di ARPAM.

15. Il metodo di campionamento delle emissioni dei biofiltri deve essere conforme ai requisiti minimi di cui al punto 4.1.2.b delle L.G. SNPA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" approvata con Delibera n° 38/2018, con un numero minimo di campioni (cappa statica con bocca di presa di 1 m²) pari a 3 e su di una superficie minima dell'1% rispetto all'intera superficie del biofiltro. Non necessario un aggiornamento, in quanto già dettagliato al paragrafo 4.1 del Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10)

12 Relazione tecnica AIA (AIA.01), e relativi elaborati grafici

E' stato presentato l'elaborato Relazione tecnica AIA (AIA.01_rev1_Ago.2022_cdq)

Deve essere aggiornato in considerazione di quanto rappresentato ai precedenti paragrafi 11.1, 11.2 (seduta del 13/09/2022) e 11.3 (seduta del 20/09/2022).

13 Piano di gestione operativa

E' stato presentato l'elaborato Piano di gestione operativa (AIA.07_Ago.2022_cdq)

Deve essere aggiornato in considerazione di quanto rappresentato ai precedenti paragrafi 11.1, 11.2 (seduta del 13/09/2022) e 11.3 (seduta del 20/09/2022).

Si richiama che il Piano di gestione operativa deve essere implementato in considerazione delle procedure di omologa per i fanghi ai sensi del D.Lgs 75/2010 e s.m.i. e del D.Lgs 99/1992.

A tal fine si richiama che il DM 5/2/1998 al Punto 16.1.2 (allegato 1 – sub allegato 1) in merito alle caratteristiche dei "rifiuti compostabili" alla lettera m) precisa che:

"I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari."

Si richiamano le tabelle riepilogative dei codici EER ammessi alle operazioni di recupero R3 e R13 presso l'impianto in oggetto.

a) Attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) "frazione ligneo cellulosa strutturante":

| Codice EER | Descrizione rifiuto | Quantità max trattabile (t/g) R3 | Quantità max trattabile annualmente (t/a) R3 | Quantità massima stoccatrice istantaneamente (ton) R13 |
|------------|--|-------------------------------------|--|---|
| 020103 | Scarti di tessuti vegetali | | | |
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero | | | |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | 38,7 | 12.000,00 | 800 |
| 030301 | Scarti di corteccia e legno | | | |
| 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze | | | |
| 150103 | Imballaggi in legno | | | |
| 200138 | Rifiuti da fibre tessili grezze | | | |
| 200201 | Rifiuti biodegradabili | | | |

b) Attività di recupero (R3) "frazione organica"

| Codice EER | Descrizione rifiuto | Quantità max giornaliera trattabile (t/g) R3 | Quantità max annuale trattabile (t/a) R3 |
|------------|---|--|--|
| 020103 | Scarti di tessuti vegetali | | |
| 020106 | Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | | |
| 020204 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | | |
| 020301 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | | |
| 020304 | Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione | | |
| 020305 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | | |
| 020403 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | | |
| 020501 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | |
| 020502 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 77,50 | 24.000,00 |
| 020601 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | |
| 020603 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | | |
| 020701 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | | |
| 020702 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | | |
| 020704 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | |
| 020705 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | | |
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero | | |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pialacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | | |
| 030301 | Scarti di corteccia e legno | | |
| 030311 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | | |
| 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze | | |
| 150103 | Imballaggi in legno | | |
| 190604 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | | |
| 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | | |
| 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | | |
| 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | | |
| 200138 | Rifiuti da fibre tessili grezze | | |
| 200201 | Rifiuti biodegradabili | | |
| 200302 | Rifiuti dei mercati | | |

Di Sante chiede chiarimenti sui codici EER riferiti ai fanghi, ossia se i fanghi richiesti siano connessi agli standard di qualità di cui al Punto 13 dell'Allegato 2 al D.Lgs 75/2010 e s.m.i. per la produzione di Ammendante compostato con fanghi (ACF). Precisa inoltre che, come da prassi consolidata, benché non sia stato riportato nel parere ARPAM, il metodo di riferimento per tutti i tipi di rifiuti per capire quando sussiste lo stato liquido è l'Appendice "C" della norma ISO 10802:2013.

Collina in merito al primo punto chiarisce che i fanghi ammessi al processo di compostaggio saranno utilizzati nella misura e nella composizione tale da assicurare gli standard di qualità previsti dalle norme sugli ammendantini.

Di Sante precisa che nella tabella 6 del *Piano di monitoraggio e controllo* è stato richiamato il punto 5 del D.Lgs 75/2010 (*Ammendante compostato misto*) anziché il punto 13 dello stesso decreto (*Ammendante compostato con fanghi*).

Sciarra preso atto di quanto precisato dal Dott. Di Sante provvederà ad aggiornare la tabella 6 del PMC.

Giantomassi precisa che nelle note al punto 5 e al punto 13 dell'Allegato 2 al D.Lgs 75/2010 è esplicitato che per "fanghi" si intendono quelli definiti dal D.Lgs 99/1992.

Si prende atto della precisazione del Dott. Di Sante e si chiede di conseguenza alla ditta di implementare il Piano di Gestione Operativa (PGO) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) con la verifica dello stato liquido dei rifiuti secondo l'Appendice "C" della norma ISO 10802:2013

14 **Piano di emergenza interno,**

E' stato presentato l'elaborato aggiornato *Piano di emergenza* (AIA.8_Ago.2022_cdq)

15 **Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni**

E' stato presentato l'elaborato aggiornato *Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni* (AIA.9_Ago.2022_cdq)

16 Piano di monitoraggio e controllo

E' stato presentato l'elaborato *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10_Ago.2022_cdq) e la *Planimetria dei punti di monitoraggio* (AIA.13_Ago.2022_cdq).

Gli stessi elaborati devono essere aggiornati in considerazione di quanto espresso nel presente verbale (seduta del 13/09/2022 e del 20/09/2022) e delle seguenti indicazioni (comunque non esaustive):

Devono essere indicate nel *Piano di monitoraggio e controllo* (AIA.10 e AIA.13) e nella planimetria di monitoraggio le coordinate (WGS84) di tutti i punti di monitoraggio.

I punti di monitoraggio relativi alla sola installazione in argomento devono essere rinominati con il suffisso "cdq", i punti di monitoraggio comuni ad altre installazioni mantengono la sigla originale.

Deve essere inserito un paragrafo per la "FASE DI CANTIERE" con le misure di mitigazione specificate al paragrafo 7.4.4 dello *Studio di impatto ambientale* (VIA.01_rev.1_Ago.2022_cdq) implementate con le prescrizioni indicate da ARPAM (Punto 9 del verbale della seduta del 13/09/2022) "sia per l'ambiente idrico, che per le emissioni in atmosfera, per i rifiuti ed il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito".

Deve essere inserito un paragrafo per la "FASE TRANSITORIA", prima della messa in esercizio dell'impianto adeguato da progetto, con i limiti di emissione e monitoraggio previste dall'attuale AIA.

Deve essere inserita la descrizione della centralina meteoclimatica (della ASCOLI SERVIZI COMUNALI), unitamente alla descrizione delle procedure di manutenzione e taratura, delle modalità di raccolta, conservazione e condivisione dati (da ASCOLI SERVIZI COMUNALI a PICENAMBIENTE).

Devono essere utilizzate sigle diverse per i recettori dell'impatto acustico e della valutazione di impatto atmosferico.

4.1 Tabella 11 (Controlli emissioni convogliate) deve essere aggiornata secondo la prescrizione di ARPAM per la riduzione del limite emissivo delle polveri da 5 a 2 mg/Nm³, per entrambi i punti di emissione.

4.1 (pag. 13) Il riferimento deve essere fatto ai punti di emissione E1c ed E2c (non ad EA1 e EA2). Devono essere eliminati i riferimenti all'upgrading.

4.2 (acque di infiltrazione)

Trattasi di un refuso, in quanto non applicabile per l'impianto in argomento. Deve essere stralciato.

4.1.1 (pag. 14) "Se l'anomalia non risulta risolta si provvederà ad eseguire una ricognizione ed analisi completa dei punti di controllo del sistema di abbattimento coinvolto nell'anomalia (ricognizione di tutti i controlli effettuati sul presidio secondo la tabella 10 del PMC nei 6 mesi precedenti) e redazione di un report descrittivo riassuntivo (entro 10 giorni dal ricevimento del secondo certificato analitico di controllo)." Il riferimento è alla tabella 11 ("Controllo emissioni convogliate").

4.3 e tabella 14 (acque reflue industriali):

- i controlli devono essere effettuati sul pozzetto S1a
- i parametri da monitorare sono quelli indicati nel verbale della conferenza di servizi del 05/07/2022 ("SOLIDI SOSPESI TOTALI" e "IDROCARBURI TOTALI");
- il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere reso disponibile per un nuovo evento meteorico entro 48 ore.

4.5 (acque reflue domestiche)

Deve essere aggiornato in considerazione di quanto rappresentato al paragrafo 11.2 (COP e frequenza spурго Fossa Imhoff) e FILTRO ANEROBICO.

4.6.2 (pag. 29) Correggere i riferimenti alla fig.3.

4.6.2 ("Parametri da analizzare e frequenza delle misure"):

I punti di controllo Ar1 ed Ar2 devono essere rinominati Ar1(cdq) ed Ar2(cdq)

Devono essere corretti i riferimenti alla campagna di monitoraggio tenuto conto che trattasi di un impianto esistente soggetto ad adeguamento strutturale.

Pertanto deve essere previsto un monitoraggio nei punti Ar1(cdq) ed Ar2(cdq), con i campionatori automatici indicati per due anni dalla data di messa in esercizio dei nuovi punti di emissione E1 ed E2. Collina evidenzia che dal momento del rilascio della nuova AIA, da un punto di vista operativo-gestionale, al fine di poter garantire la continuità operativa dell'impianto, almeno nella prima fase, le attività del CDQ dovranno essere necessariamente svolte ai sensi dell'autorizzazione AIA vigente (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.160/2013). Pertanto, nelle more della effettiva separazione fisica e funzionale dei due impianti, dovrà essere consentito l'accesso, l'utilizzo della pesa e della viabilità interna del TMB, come da progetto approvato con l'autorizzazione AIA, unica per i due impianti (TMB e CDQ), nelle more della realizzazione del nuovo accesso, dell'installazione della pesa e la realizzazione di una viabilità interna autonoma per l'impianto CDQ.

Evidenzia inoltre che sarà necessaria anche la separazione dei sistemi di gestione delle acque, in quanto ad oggi è autorizzata una gestione unica per i due impianti.

In questo caso la separazione delle acque è subordinata all'esecuzione dei lavori sul TMB per il trattamento delle acque di prima pioggia, quindi è il TMB che si deve separare dal CDQ.

Pertanto, anche per la regimazione delle acque nella fase iniziale transitoria, la gestione dovrà proseguire nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione AIA vigente, ai fini della continuità operativa, fino alla effettiva separazione tecnica delle acque.

Ipotizza un tempo di 6 mesi per l'esecuzione dei suddetti interventi di separazione fisica dei due impianti (viabilità con pesa esterna e separazione tecnica delle acque).

Per quanto riguarda invece l'avvio dei lavori di costruzione dei nuovi capannoni e opere connesse sarà necessario un fermo tecnico gestionale dell'impianto, in quanto non si potrà assicurare la corretta gestione delle attività di compostaggio.

All'avvio effettivo dei lavori di riconversione dei capannoni, coperture e quant'altro, sarà inevitabile un fermo tecnico delle attività di compostaggio fino al collaudo finale dell'intero impianto non potrà ripartire l'attività gestionale.

Giantomassi precisa che quanto osservato dal dott. Collina è stato oggetto di approfondimento, conferma che nel provvedimento di modifica dell'AIA sarà prevista una fase transitoria di gestione che avverrà nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione AIA attuale, nelle more del completamento dei lavori di separazione tecnica dei due impianti.

A tal fine è stato chiesto di aggiornare il PMC con due nuovi paragrafi specifici relativi proprio alla fase "transitoria" e di "cantiere".

La ditta dovrà comunicare il fermo tecnico dell'impianto e la successiva messa in esercizio dell'impianto adeguato, e da quel momento la gestione dell'attività di compostaggio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni della nuova autorizzazione AIA.

Si ritiene necessario acquisire una planimetria dello stato di fatto della viabilità da allegare al provvedimento finale di PAUR.

Si chiede inoltre alla ditta di riproporre sempre nella fase transitoria la planimetria dei punti di monitoraggio approvata con l'AIA vigente (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.160/2013).

17 Piano di gestione degli odori

E' stato presentato l'elaborato *Piano di gestione degli odori* (AIA.11_Ago.2022_cdq)

Deve essere aggiornato in considerazione:

- rettifica riferimenti al trattamento anaerobico
- riferimenti all'autorità competente (Provincia di Ascoli Piceno)
- monitoraggio Ar1_cdq ed Ar2_cdq.

18 Quadro economico aggiornato

E' stato presentato l'elaborato *Quadro economico* (Ec.01_rev.1_Ago.2022) nel quale viene rappresentato:

Il presente documento attiene il calcolo della spesa per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento di revamping tecnologico dell'impianto di compostaggio aerobico (CDQ) per ammendante compostato misto.

L'intervento prevede:

a) *interventi di revamping tecnologico*

b) *lavori di adeguamento al rispetto delle BAT per il settore specifico.*

Il calcolo distingue, per quanto possibile, il dettaglio dei costi dei macchinari e delle attrezzature del revamping da quelli relativi ai costi di adeguamento alle BAT.

La spesa per l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera realizzata, completa di ogni parte, di tutti gli impianti, degli allacciamenti alle reti non è facilmente separabile tra le due tipologie di lavorazioni (a e b) sopra indicate, in quanto, gli interventi sono strettamente connessi e si concretizzano anche negli stessi interventi.

Il costo dell'opera è stato suddiviso in:

1. *INTERVENTI DI REVAMPING ED AMPLIAMENTO.* Comprende le lavorazioni di demolizione delle strutture esistenti e la realizzazione dei nuovi capannoni per la ricezione e i pretrattamenti, comprensivo inoltre delle macchine e macchinari per rendere la sezione funzionante;

2. *ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE BAT.* Comprende le lavorazioni necessarie all'adeguamento dell'impianto esistente al fine di potervi realizzare tutte le opere necessarie al rispetto delle BAT per il settore specifico.

La suddivisione è stata effettuata considerando che una quota parte degli interventi edili ed impiantistici consentono di ottemperare anche a quanto necessario per ottenere l'adeguamento alle BAT.

Per comodità di esposizione si riportano le tabelle dello stesso Ec.01_rev.1_Ago.2022
Interventi di revamping ed ampliamento (Tabella 1)

| | |
|---|-----------------------|
| Opere di sostegno | € 523.600,00 |
| Capannone in cap | € 2.313.480,00 |
| Tettoia in acciaio | € 0,00 |
| Macchine, presidi, servizi trattamento aerobico | € 1.495.014,48 |
| Impianto acque di prima pioggia | € 0,00 |
| Realizzazione linea acque bianche, percolato, di processo | € 111.700,00 |
| Linea insacchettatrice e di produzione vasi biodegradabili da compost per attività vivaistica | € 1.500.000,00 |
| Realizzazione impianto antiincendio | € 390.000,00 |
| Oneri di sicurezza, risoluzione interferenze e di accantonamento | € 100.000,00 |
| Realizzazione opere elettriche, elettromeccaniche, termiche ed automazione | € 1.140.000,00 |
| viabilità | € 726.800,00 |
| piazzali | € 637.845,00 |
| impianto fotovoltaico | € 800.000,00 |
| TOTALE 1 | € 9.738.439,48 |

Adeguamento dell'impianto alle BAT (Tabella 2)

| | |
|---|-----------------------|
| Opere di sostegno | € 224.400,00 |
| Capannone in cap | € 1.245.720,00 |
| Tettoia in acciaio | € 440.000,00 |
| Macchine, presidi, servizi trattamento aerobico | € 1.904.985,52 |
| Impianto acque di prima pioggia | € 100.000,00 |
| Realizzazione linea acque bianche, percolato, di processo | € 111.700,00 |
| Linea insacchettatrice e di produzione vasi biodegradabili da compost per attività vivaistica | € 0,00 |
| Realizzazione impianto antiincendio | € 210.000,00 |
| Oneri di sicurezza, risoluzione interferenze e di accantonamento | € 0,00 |
| Realizzazione opere elettriche, elettromeccaniche, termiche ed automazione | € 760.000,00 |
| viabilità | € 0,00 |
| piazzali | € 343.455,00 |
| impianto fotovoltaico | € 0,00 |
| TOTALE 2 | € 5.340.260,52 |

Importi complessivi (Tabella A) dati dalla somma degli importi di cui alle tabelle 1 e 2.

| | |
|---|------------------------|
| Opere di sostegno | € 748.000,00 |
| Capannone in cap | € 3.559.200,00 |
| Tettoia in acciaio | € 440.000,00 |
| Macchine, presidi, servizi trattamento aerobico | € 3.400.000,00 |
| Impianto acque di prima pioggia | € 100.000,00 |
| Realizzazione linea acque bianche, percolato, di processo | € 223.400,00 |
| Linea insacchettatrice e di produzione vasi biodegradabili da compost per attività vivaistica | € 1.500.000,00 |
| Realizzazione impianto antiincendio | € 600.000,00 |
| Oneri di sicurezza, risoluzione interferenze e di accantonamento | € 100.000,00 |
| Realizzazione opere elettriche, elettromeccaniche, termiche ed automazione | € 1.900.000,00 |
| viabilità | € 726.800,00 |
| piazzali | € 981.300,00 |
| impianto fotovoltaico | € 800.000,00 |
| TOTALE A | € 15.078.700,00 |

19 Cronoprogramma (ET.04)

Da *Cronoprogramma dei lavori* (ET.04_Gen.2022) sono previsti 14 mesi di lavori dal fermo impianto. Come già rappresentato nella conferenza di servizi del 05/07/2022 ci sarà un fermo impianto di lungo periodo perché tutte le aree sono completamente rimodulate, finché non saranno pronti i nuovi presidi non si può assicurare la continuità del trattamento, durante il fermo impianto, i rifiuti saranno conferiti in altri impianti.

Ad oggi non è stato rappresentata la durata del fermo impianto.

Nel provvedimento di AIA saranno prescritte le modalità di comunicazione di inizio e conclusione del fermo impianto.

Si completa l'istruttoria esaminando i punti 2, 4 e 5.

2 Documentazione richiesta dal MISE con Prot. N.30477 del 22/04/2022 (rif. Prot. Prov. N.8773 del 26/04/2022) e Prot. N.1172337 del 01/09/2022 (rif. Prot. Prov. N.18729 del 02/09/2022)

Sono stati forniti gli elaborati:

| | |
|--------------------------|---|
| MI.01_Ago.2022_cdq | 1.0 - Istanza linee elettriche |
| MI.02_Ago.2022_cdq | 1.2 - Dichiarazione sostitutiva condutture metalliche |
| MI.03_Ago.2022_cdq | 2.1.1 – Dichiarazione impegno LE |
| MI.04_rev.1_Ago.2022_cdq | 2.1.2 – Dichiarazione interferenze linee TLC |
| MI.05_Ago.2022_cdq | 2.1.3 – Dichiarazione sostitutiva marca da bollo |
| MI.06_Ago.2022_cdq | 2.1.5 – Versamento oneri istruttori |
| MI.07_rev.1_Ago.2022_cdq | 2.6 – Dichiarazione sostitutiva utilizzo energia da fonti rinnovabili |
| MI.08_Ago.2022_cdq | 3.2 – Dichiarazione pantouflag |
| MI.09_Ago.2022_cdq | 3.4 – Documento di identità |
| MI.10_Ago.2022_cdq | 3.1 – Stralcio mappa catastale |
| MI.11_rev.1_Ago.2022_cdq | Impianto elettrico – Distribuzione MT-BT Linee dorsali principali |
| MI.12_Ago.2022_cdq | Impianto elettrico - Distribuzione MT-BT Cabina consegna e cabina MT-BT |
| MI.13_Ago.2022_cdq | Impianto luce – FM Disposizione componenti |
| MI.14_Ago.2022_cdq | Illuminazione esterna Disposizione componenti |
| MI.15_Ago.2022_cdq | Quadri elettrici - Schemi unifilari - Carpenterie |
| MI.16_Ago.2022_cdq | Impianto fotovoltaico - Disposizione componenti |
| MI.17_Ago.2022_cdq | Relazione di progetto elettrico |
| MI.18_Ago.2022_cdq | Valutazione protezione scariche atmosferiche |
| MI.19_Ago.2022_cdq | Atto di sottomissione |
| MI.20_Ago.2022_cdq | Conformità copia all'originale |
| MI.21_Ago.2022_cdq | Visura camerale |

Il MISE con **Prot. N.128597 del 20/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19816 del 20/09/2022) ha espresso il nulla osta inerente l'istanza in argomento, con le seguenti prescrizioni:

- *"La società dovrà comunicare allo scrivente le date di inizio e di fine lavori al fine di pianificare l'eventuale sopralluogo per la verifica del tracciato e la presenza delle suddette linee di telecomunicazioni. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi, in fase di scavi, per motivi dipendenti dallo scrivente, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate e delle distanze geometriche per le interferenze con linee di telecomunicazione. Le suddette foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritieri e relative all'impianto in corso di realizzazione.*
- *Ultimata la costruzione dell'opera in parola da parte di codesta società, questo Ispettorato resta in attesa della dichiarazione di esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme, come da modello allegato alla presente, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla fine lavori".*

**4 Elaborati tecnici inerenti il Permesso di costruire richiesti dal Comune di Ascoli Piceno
5 Elaborati, previsti dalle procedure comunali, per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.**

Sono stati forniti i seguenti elaborati:

| | |
|----------------------|---|
| PDC.01_Ago.2022_cdq | Relazione illustrativa |
| PDC.02_Ago.2022_cdq | Inquadramento e mappa catastale |
| PDC.03_Ago.2022_cdq | Planimetria stato attuale |
| PDC.04_Ago.2022_cdq | Documentazione fotografica |
| PDC.05_Ago.2022_cdq | Layout di progetto |
| PDC.06a_Ago.2022_cdq | Calcolo delle superfici – Stato attuale |
| PDC.06b_Ago.2022_cdq | Calcolo delle superfici – Stato di progetto |
| PDC.07_Ago.2022_cdq | Pianta, prospetti e sezioni di progetto |
| PDC.08_Ago.2022_cdq | Schema smaltimento acque |
| PDC.09_Ago.2022_cdq | Impianto elettrico – Distribuzione MT-BT Linee dorsali principali |
| PDC.10_Ago.2022_cdq | Impianto elettrico - Distribuzione MT-BT Cabina consegna e cabina MT-BT |
| PDC.11_Ago.2022_cdq | Impianto luce – FM Disposizione componenti |
| PDC.12_Ago.2022_cdq | Illuminazione esterna Disposizione componenti |
| PDC.13_Ago.2022_cdq | Quadri elettrici - Schemi unifilari - Carpenterie |
| PDC.14_Ago.2022_cdq | Impianto fotovoltaico - Disposizione componenti |
| PDC.15_Ago.2022_cdq | Relazione di progetto elettrico |
| PDC.16_Ago.2022_cdq | Valutazione protezione scariche atmosferiche |
| PDC.17_Ago.2022_cdq | Relazione geologica |

Galanti (Comune di Ascoli Piceno) rappresenta che sono stati esaminati gli elaborati presentati dalla ditta per il rilascio del Permesso di Costruire (pubblicati sul sito web della Provincia).

Dall'attività istruttoria condotta dall'Ufficio, è stato verificato che il sito in questione ha la destinazione d'uso compatibile, quindi si conferma quanto indicato negli atti dalla ditta, il sito ha una destinazione urbanistica conforme.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione non sono indicati gli indici per cui si rimanda alla normativa tecnica di settore e quindi tecnicamente c'è piena conformità del progetto, non c'è un regime vincolistico, non sono presenti vincoli di nessuna natura che insistono nell'area di interesse, per cui l'intervento per quanto riguarda il permesso di costruire è ammissibile così come è ammissibile anche

la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in aderenza sulla copertura del capannone e delle tettoie di servizio anche in relazione alla potenza dell'impianto (90 kw elettrici) che rispetta le attuali soglie indicate dal D.Lgs 28/2011.

Si ravvisa tuttavia la necessità di chiedere l'aggiornamento dell'elaborato PDC_07 *Piante prospetti e sezioni di progetto* in quanto lo stesso non contiene le piante di progetto, che sono riportate in maniera schematica nell'elaborato PDC_05.

Si precisa che le piante, le sezioni e i prospetti dell'elaborato aggiornato siano quotati (quote lineari). Rispetto all'endo-procedimento volto al rilascio del permesso di costruire, verificata la conformità del progetto, il parere è favorevole alla realizzazione del progetto.

Galanti esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Alle ore 12.00 si collega il dott. Claudio Carducci (Direttore tecnico ATA Rifiuti ATO 5 di Ascoli Piceno) Carducci interviene precisando che *l'ATA Rifiuti, così come per l'altro impianto TMB, è uno spettatore interessato, ma non può esprimere giudizi in quanto in questo momento l'impianto non è un impianto di Piano. Ricorda che le previsioni del Piano d'Ambito, così come emendate dalla Regione Marche in ambito di procedura di verifica della conformità, indicano come ci si dovrà rivolgere al mercato per gli impianti che gestiscono alcune frazioni merceologiche in particolare quelle dell'impianto di che trattasi.*

Precisa altresì che verranno prese in considerazione, in primo luogo, le opportunità impiantistiche sul territorio in quanto è indicato nel Piano che saranno criteri di scelta preferenziali dell'impianto, oltre che l'importo tariffario anche alcuni ulteriori elementi di preferenzialità che saranno scelti e definiti nel dettaglio in sede di una eventuale gara di appalto per l'affidamento della gestione di questa frazione merceologica.

Ribadisce di non esprimere un parere ma di partecipare come portatore di interesse in merito alle procedure di realizzazione di impianti potenzialmente funzionali all'attuazione della pianificazione d'ambito successiva.

CONCLUSIONI

Pareri favorevoli acquisiti prima della conferenza di servizi

- ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO:
Prot. N.28161 del 12/09/2022 (rif. Prot. Prov. N.19261 del 13/09/2022)
- MISE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DI ANCONA
Prot. N.128597 del 20/09/2022 (rif. Prot. Prov. N.19816 del 20/09/2022) del MISE

Pareri favorevoli acquisiti in conferenza di servizi

- SETTORE EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AMBIENTE - COMUNE DI ASCOLI PICENO

Pareri favorevoli acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.:

- REGIONE MARCHE
- ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
- ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

Preso atto dei predetti pareri favorevoli la conferenza di servizi si conclude pertanto alle ore 12:20, favorevolmente al rilascio del provvedimento di PAUR, art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto *"RIESAME EX ART.29-OCTIES AIA N.160/2013 CON INTERVENTO DI REVAMPING TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO (CDQ) IN LOCALITA' RELLUCE"* nel Comune di ASCOLI PICENO, comprendente:

- la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il Permesso di costruire e l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- la Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

La PICENAMBIENTE Spa deve presentare alla Provincia entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, in considerazione di quanto dettagliato nel presente verbale i seguenti elaborati aggiornati:

| | |
|----|---|
| 1 | Piano di monitoraggio e controllo (AIA.10) e Planimetria di monitoraggio (AIA.13) |
| 2 | Planimetria di monitoraggio stato autorizzato |
| 3 | Piano di gestione operativa (AIA.07) |
| 4 | Piano di gestione degli odori (AIA.11) |
| 5 | Layout funzionale impianto (SP.05) |
| 6 | Planimetria acque meteoriche (SP.13) |
| 7 | Piante prospetti e sezioni di progetto (PDC_07 bis) |
| 8 | Planimetria stato di fatto della viabilità |
| 9 | Piano di ripristino ambientale |
| 10 | Relazione tecnica AIA (AIA.01) |
| 11 | Relazione tecnica (ET.01) |
| 12 | Planimetria acque meteoriche (SP.13) |

F.to Dott.ssa Giulia Mariani
F.to Dott.ssa Daniela De Micheli
F.to Dott. Gianni Giantomassi

Il Segretario Generale
con funzioni di Dirigente del Settore
Dott. FRANCO CARIDI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*